

Policy di Gruppo in materia di Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo

 Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Indice

1. INFORMAZIONI GENERALI	3
2. FINALITÀ	4
3. AMBITO DI APPLICAZIONE	5
4. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO	6
5. DEFINIZIONI	7
6. PRINCIPI	14
7. DESCRIZIONE	18
7.1 Approccio basato sul rischio e profilatura della clientela	18
7.2 Fattori di rischio	19
7.2.1 Fattori di elevato rischio	19
7.2.2. Fattori di basso rischio	21
7.3 Conoscenza sostanziale della clientela	22
7.4 Profilatura della clientela in base al rischio	24
7.5 Linee guida in materia di Adeguata Verifica della clientela	25
7.6 Divieto di instaurazione / mantenimento di rapporti ed esecuzione di operazioni	28
7.7 Misure Rafforzate di Adeguata Verifica	29
7.8 Misure Accresciute di Adeguata Verifica	32
7.9 Misure Semplificate di Adeguata Verifica	33
7.10 Linee Guida in materia di Adeguata Verifica da parte di Terzi o per Conto Terzi	35
7.11 Linee Guida su reti distributive esterne	35
7.12 Linee guida in materia di presidio del rischio di finanziamento del terrorismo e della proliferazione armi di distruzione di massa	36
7.13 Linee guida in materia di Conservazione delle informazioni	37
7.14 Linee guida in materia di Collaborazione attiva e segnalazione delle operazioni sospette	38
7.15 Rapporti con le Autorità competenti	39
7.16 Esercizio di Autovalutazione del rischio di riciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo	40
7.17 Linee guida in materia di Formazione Antiriciclaggio e cultura diffusa della prevenzione del rischio	41
7.18 Assetti organizzativi a presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo	42
7.19 Presidi in materia di misure restrittive, embarghi e sanzioni internazionali	42
7.20 Presidi sul settore degli armamenti e dei materiali duali	43
7.21 Presidi in materia di trasferimento di fondi	44
8. FLUSSI INFORMATIVI	45
9. ALLEGATI	46

1. Informazioni generali

GRUPPO BANCO DESIO	
<i>Argomento:</i>	Policy di Gruppo in materia di Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo
<i>Funzioni responsabili del documento:</i>	Direzione Compliance e Antiriciclaggio: Area Antiriciclaggio
<i>Attori coinvolti nel processo di condivisione:</i>	Direzione Amministrazione e Affari Generali: Area Affari Societari; Area Affari Legali Direzione Risorse Umane: Ufficio Formazione Direzione Compliance e Antiriciclaggio: Funzione Compliance Direzione Operativa e Sistemi: Area Digital Business Partner Direzione Banca Commerciale
<i>Approvato da:</i>	Consiglio di Amministrazione
<i>Approvato/aggiornato il:</i>	07/05/2026
<i>Destinata a:</i>	Gruppo Banco Desio

2. Finalità

La presente *Policy di Gruppo in materia di Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo* (di seguito anche la “**Policy**”) ha l’obiettivo di **definire i principi, gli indirizzi e i presidi adottati da Banco di Desio e della Brianza e delle Società Controllate del Gruppo** (di seguito anche “il Gruppo”), ove applicabile, per la gestione del rischio di riciclaggio (successivamente anche “AML”) e di finanziamento del terrorismo (successivamente anche “CFT”), in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa nazionale¹ (in seguito “Decreto Antiriciclaggio”) e in coerenza con le disposizioni contenute nel Provvedimento emanato dalla Banca d’Italia nel marzo 2019 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni² (successivamente anche il “Provvedimento”) a cui gli intermediari bancari e finanziari, e tra questi il Gruppo, devono attenersi.

Conseguentemente la **presente Policy**, in linea con quanto richiesto dalla normativa nazionale, ed in coerenza con il modello di business e l’assetto organizzativo adottato, con le politiche commerciali perseguite e con il rischio di riciclaggio cui risulta attualmente esposto il Gruppo così come rilevato nell’ultimo esercizio di autovalutazione condotto, **definisce**, in base al **criterio di proporzionalità** e all’**approccio basato sul rischio**:

- i **principi generali del modello di governo e gestione del rischio** e le scelte motivate, in coerenza con gli orientamenti strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione;
- le **procedure operative** e le **linee guida** per la concreta gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo nonché i relativi **presidi di controllo**;

La Policy stabilisce gli **standard minimi** cui dirigenti, quadri direttivi ed impiegati (collettivamente i “Dipendenti”) nonché i consulenti finanziari e gli agenti in attività finanziaria (collettivamente i “Collaboratori Esterni”) devono ottemperare nello svolgimento delle proprie funzioni.

Più in dettaglio, la Policy si propone di:

- **promuovere la diffusione di una cultura aziendale orientata alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo**, responsabilizzando i Dipendenti e i Collaboratori Esterni rispetto ai rischi e agli obblighi connessi;
- definire i **principi generali** di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo adottati dal Gruppo;
- declinare i **fattori di rischio**;
- definire un’**architettura delle funzioni di controllo** che sia coordinata nelle sue componenti, anche attraverso idonei flussi informativi (delineati nel Regolamento Flussi di Gruppo), e che sia al contempo coerente con l’articolazione della struttura, la complessità, la dimensione aziendale nonché con l’entità del rischio associabile alle caratteristiche della clientela alla tipologia dei servizi e prodotti offerti e ai canali di distribuzione;
- **prevedere un’attività di controllo** che abbia come oggetto il rispetto da parte dei Dipendenti e dei Collaboratori Esterni delle procedure interne e di tutti gli obblighi normativi, con particolare riguardo alla “collaborazione attiva” e alla continuativa analisi dell’operatività della clientela.

¹ I principali riferimenti legislativi in relazione al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sono il Decreto Legislativo n. 231 del 2007 e il Decreto Legislativo n. 109 del 2007, così come modificati dal Decreto Legislativo n. 90 del 2017.

² Cfr. “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” (Banca d’Italia, 26 marzo 2019) e successive modifiche di aggiornamento adottate in coerenza con gli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio (EBA/GL/2022/05).

3. Ambito di applicazione

Ai sensi del citato Provvedimento di Banca d'Italia, la presente Policy è **definita dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale** in quanto Organo con funzione di gestione, con il supporto della Funzione Antiriciclaggio, e **approvata dal Consiglio di Amministrazione** in qualità di Organo con funzione di supervisione strategica, secondo il sistema di governance adottato dal Gruppo. La Policy individua altresì le motivazioni poste alla base delle scelte relative agli assetti organizzativi, procedurali e ai controlli interni adottati in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Per gli aspetti legati alle misure restrittive e sanzioni internazionali si rimanda alla Politica in materia di misure restrittive e sanzioni internazionali.

La Policy, predisposta dalla Capogruppo nell'ambito del proprio ruolo di coordinamento, tenendo conto delle peculiarità della Banca, **trova applicazione anche a tutte le Società ~~legal~~-entity del Gruppo**, ove applicabile. Queste ultime, nel recepirne i contenuti, tengono conto delle peculiarità della propria attività tipica e del modello di business adottato e **ne declinano le previsioni adattandole** opportunamente, **previa validazione** da parte **del Responsabile Antiriciclaggio della Capogruppo**.

L'assetto organizzativo, le procedure operative ed i controlli, nonché i sistemi informativi sono strutturati tenendo conto della natura, della dimensione e della complessità dell'attività svolta da ciascuna entità del Gruppo, nonché della tipologia e della gamma dei servizi prestati.

La **Policy si applica anche alle Società Controllate**, che sono tenute a recepirla nella propria normativa interna, in coerenza con le rispettive specificità normative, operative e dimensionali e in stretto coordinamento con la Capogruppo ai fini della corretta attribuzione di ruoli e responsabilità. Le Società Controllate provvedono altresì a sottoporre la Policy al relativo iter approvativo, secondo le regole definite dalla Capogruppo.

Gli Organi aziendali di ciascuna Società Controllata restano, nell'ambito delle rispettive competenze e del relativo contesto aziendale, responsabili della concreta ed effettiva attuazione della Policy. Eventuali adattamenti da parte delle Società Controllate sono ammessi esclusivamente al fine di recepire specificità normative, operative o dimensionali, senza alterarne i contenuti sostanziali, e sono subordinati alla preventiva approvazione del Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo.

Per quanto di rispettiva competenza (ovvero laddove siano trattati clienti, dati, operazioni del Gruppo), la Policy si applica agli outsourcer, ai fornitori esterni, ai distributori ed alle altre entità che operano per conto del Gruppo e che, per il ruolo ricoperto, possono esporre il Gruppo a rischi connessi al riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. I relativi obblighi sono resi noti ai terzi interessati tramite apposite clausole contrattuali, con l'obiettivo di: i. garantire che i fornitori non siano soggetti presenti in liste; ii. assicurare un flusso tempestivo di informazioni in caso di modifiche rilevanti dello status del fornitore e iii. prevedere il diritto delle Società del Gruppo di adottare misure immediate, incluso il recesso dal contratto, qualora emergano profili di rischio non compatibili.

La Policy, unitamente al Codice Etico, al Regolamento di Processo AML/CFT ed al Manuale Operativo in materia - che declinano nel dettaglio le procedure operative interne - costituisce uno dei presidi organizzativi previsti in coerenza con il Modello Organizzativo Aziendale adottato dal Gruppo ai sensi del D.lgs. 231/2001 (MOG 231).

Per una puntuale descrizione del quadro normativo sovranazionale, comunitario e domestico, si rimanda a quanto puntualmente declinato nel Regolamento di Processo AML/CFT.

4. Modalità di aggiornamento

Il presente documento è soggetto a costante aggiornamento ed è sottoposto a revisione almeno annuale, sulla scorta degli esiti dell'esercizio di autovalutazione condotto dalla Funzione Antiriciclaggio. In ogni caso, la Policy è sottoposta a revisione tempestiva ogniqualvolta intervengano:

- novità normative o regolamentari;
- rilevanti modifiche della normativa interna di riferimento o degli assetti organizzativi;
- modifiche significative dell'esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ad es. variazioni rilevanti del modello di business, della clientela, dei prodotti/canali o dell'assetto organizzativo);
- carenze o rilievi rilevanti emersi dalle Funzioni di controllo o dalle Autorità di Vigilanza competenti.

L'aggiornamento della Policy, definita dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale, con il supporto della Funzione Antiriciclaggio, è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo esame del Comitato Rischi e Sostenibilità e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, **in linea con quanto previsto dalle disposizioni relative all'iter di coinvolgimento degli Organi e delle Funzioni aziendali nell'approvazione e nell'emanazione della normativa interna.**

Tale documento è reso disponibile ai Dipendenti e ai Collaboratori Esterni con la massima diffusione, anche mediante pubblicazione sulla intranet aziendale. La Funzione Antiriciclaggio assicura, inoltre, che i relativi contenuti siano recepiti nei programmi di formazione e di aggiornamento periodico del personale.

5. Definizioni

Ai fini della presente Policy, i termini di seguito riportati assumono il significato ad essi attribuito nel presente documento, in coerenza con la normativa vigente. Eventuali termini non esplicitamente definiti devono essere interpretati secondo il significato attribuito dalla normativa europea e nazionale in materia antiriciclaggio, nonché dalla normativa interna applicabile.

Termine	Definizione
Adeguate Verifica	Insieme di adempimenti, disciplinati dal Decreto Antiriciclaggio e dallo specifico Provvedimento attuativo emanato dalla Banca d'Italia oltre che dagli Orientamenti delle Autorità di Vigilanza Europee, finalizzati a identificare, valutare e gestire il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al cliente, al rapporto continuativo, all'operazione o alla prestazione richiesta, e quindi a valutare l'opportunità di procedere o meno a dar corso a una Transazione e/o all'apertura / mantenimento dei rapporti con la Clientela.
Alto Dirigente	L' Amministratore Delegato/ Direttore Generale o altro dipendente delegato dall'organo con funzione di gestione o dal Direttore Generale a seguire i rapporti con la clientela a rischio elevato; l'Alto Dirigente ha una conoscenza idonea del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo cui è esposto il destinatario ed è dotato di un livello di autonomia sufficiente ad assumere decisioni in grado di incidere su questo livello di rischio.
Archivio Standardizzato (ex AUI)	Indica l'archivio informatico mediante il quale il Banco adempie agli obblighi di conservazione e messa a disposizione dei dati e delle informazioni, secondo gli standard tecnici previsti dallo specifico Provvedimento della Banca d'Italia. Atteso che la struttura informatica dell'Archivio Standardizzato è analoga a quella dell'ex Archivio Unico Informatico, per semplificazione nel documento si continuerà ad utilizzare il termine AUI per indicare l'Archivio Standardizzato.
Cliente	Soggetto con il quale è instaurato un rapporto continuativo od occasionale o per conto del quale si svolge un'operazione rilevante.
Congelamento dei fondi	Il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.
Congelamento delle risorse economiche	Il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche.
Dati identificativi	Il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso

Termine	Definizione
	di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale.
De-risking	Rifiuto di avviare o decisione di cessare rapporti continuativi con singoli clienti o categorie di clienti associati a un rischio maggiore di riciclaggio e finanziamento del terrorismo o rifiuto di effettuare operazioni caratterizzate da un rischio elevato di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Duplice uso/ Dual use	Riferito ai prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari.
Embargo	Misura restrittiva di natura economica, commerciale e/o finanziaria, adottata da uno o più Stati o da organizzazioni internazionali che comporta il divieto totale o parziale di intrattenere rapporti commerciali e finanziari con uno Stato, un'entità o soggetti determinati, al fine di esercitare pressione politica, tutelare la pace e la sicurezza internazionale o contrastare gravi violazioni del diritto internazionale.
Esecutore	Il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente.
Esponente Responsabile per l'antiriciclaggio	L'Esponente Responsabile per l'antiriciclaggio è un amministratore esecutivo che presidia i rischi di riciclaggio della Capogruppo e del Gruppo, possedendo competenze specifiche e requisiti normativi. Funge da raccordo strategico tra il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e il Consiglio di Amministrazione, monitorando l'adeguatezza dei controlli e delle risorse interne. Informa periodicamente gli organi aziendali su violazioni o criticità, partecipa ai comitati di controllo e verifica l'efficacia del sistema antiriciclaggio complessivo. La Capogruppo ne definisce e differenzia deleghe e requisiti per tutte le società controllate in virtù del proprio ruolo di direzione.
Finanziamento del Terrorismo	Qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.
Fondi	Le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, possedute anche per interposta persona fisica o giuridica, compresi a titolo meramente

Termine	Definizione
	esemplificativo: 1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento; 2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura; 3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività; 5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari; 6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci; 7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie; 8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni; 9) le polizze assicurative concernenti i rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private.
Funzione Antiriciclaggio	Funzione indipendente dotata di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere, deputata a presidiare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La Funzione Antiriciclaggio riferisce - direttamente o tramite l'Esponente Responsabile per l'Antiriciclaggio - agli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo e ha accesso a tutte le attività del destinatario nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.
Gestore della relazione	Il soggetto a cui è associato il cliente nell'ambito dei sistemi di portafogliazione della Banca.
Misure restrittive	Misure restrittive dell'Unione di cui all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2024/1226 nonché le misure restrittive nazionali adottate dagli Stati membri, ove applicabili agli enti finanziari, e le ulteriori sanzioni finanziarie internazionali e misure di congelamento applicabili agli intermediari finanziari ai sensi della normativa nazionale, europea o internazionale.
Operazione	L'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale.
Operazioni complesse	Operatività (incluso l' <i>onboarding</i> di nuovi clienti e la gestione di relazioni già in essere) che presenta elementi di complessità sotto il profilo dei rischi legali e reputazionali e, in particolare, dei rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, violazione di misure restrittive, di corruzione o di commissione di altri illeciti (anche amministrativi). ³

³ Per ulteriori dettagli si invia integralmente, oltre alla citata Matrice 231, al Regolamento del Comitato Operazioni Complesse.

Termine	Definizione
Operazione frazionata	Un'operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal Decreto Antiriciclaggio posta in essere attraverso più operazioni singolarmente di importo inferiore ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.
Operazione inusuale	Un'operazione che, per le sue caratteristiche, entità, natura o per la frequenza con cui viene effettuata, non sembra avere una giustificazione economica o legale apparente e non è coerente con il profilo del cliente. Queste operazioni possono includere transazioni che sono significativamente diverse dalle operazioni abituali del cliente o che presentano anomalie rispetto ai comportamenti finanziari tipici del cliente.
Operazione occasionale	Un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere effettuata dai clienti e che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 5.000 euro ⁴ , indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare una operazione frazionata, ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a 1.000 euro.
Operazione Sospetta (SOS)	Operazione di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo di cui il Gruppo sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso, sia stata compiuta, o anche solo tentata, indipendentemente dall'entità dei fondi coinvolti.
Paesi terzi ad alto rischio	Paesi i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva o dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'esercizio del potere di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del Decreto Antiriciclaggio. Rientrano anche i Paesi classificati dal GAFI come <i>"High-risk and other monitored jurisdictions"</i> .
Paesi comunitari	Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo.
Paesi terzi	Paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo.
Persone Politicamente Esposte (PEP)	Persone politicamente esposte, ossia persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche (c.d. PEP diretti), nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'Art. 1 comma dd) del Decreto Antiriciclaggio e integrati da quanto previsto nel successivo Par. 7.1.6 dalla presente Policy.

4 L'operatività fuori conto è da ritenersi non gradita, specie se posta in essere da soggetti non clienti.

Termine	Definizione
Politici Italiani Locali (PIL)	Politici Italiani Locali (c.d. PIL), ossia i soggetti non ricompresi nella categoria dei PEP, che ricoprono incarichi politici a livello locale così come riscontrabili dall'Anagrafe degli Amministratori Locali pubblicata sul sito internet del Ministero dell'Interno (http://amministratori.interno.it/).
Rapporto continuativo	Un rapporto di durata, che non si esaurisce in un'unica operazione, rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale dei destinatari.
Rapporti di corrispondenza	Conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni) nonché i rapporti, comunque denominati, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti rispondenti (es. deposito di titoli, servizi di investimento, operazioni in cambi, servizi di incasso di documenti, emissione o gestione di carte di debito o di credito).
Responsabile Antiriciclaggio	Il responsabile della Funzione Antiriciclaggio (o responsabile antiriciclaggio) è una persona fisica in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, competenza, professionalità e reputazione, che dispone del tempo necessario all'efficace adempimento dei suoi compiti. Il Responsabile della Direzione Compliance e Antiriciclaggio del Banco assume anche l'incarico di Responsabile della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza che si avvale dell'Area Antiriciclaggio a suo riporto per l'espletamento delle attività previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette	Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) è il legale rappresentante della Banca ovvero un suo delegato (o Delegato SOS) che sia in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità e svolga la propria attività con autonomia di giudizio e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal decreto antiriciclaggio, anche nei confronti degli esponenti e delle altre funzioni aziendali. Il non ha responsabilità dirette in aree operative né è gerarchicamente dipendente da soggetti appartenenti a queste aree. Il Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette non ha responsabilità dirette in aree operative né è gerarchicamente dipendente da soggetti appartenenti a tali aree. Il Responsabile dell'Area Antiriciclaggio del Banco ricopre il ruolo di Delegato di Gruppo Responsabile per la Segnalazione delle Operazioni Sospette.
Riciclaggio di Denaro	Per riciclaggio si intende: la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni. Costituisce riciclaggio anche l'uso e l'occultamento dei proventi

Termine	Definizione
	criminosi da parte delle persone che hanno commesso il reato che ha generato tali proventi (cosiddetto “autoriciclaggio”); • l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; • l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; • la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
Rischio di Riciclaggio e CFT	Rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa e delle armi non convenzionali, come definite nelle principali convenzioni e trattati internazionali⁵. In particolare, il rischio di coinvolgimento, diretto o indiretto, dell'intermediario in attività di riciclaggio di proventi illeciti, di finanziamento di attività terroristiche o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa attraverso l'utilizzo delle Società del Gruppo da parte di terzi, il coinvolgimento di dipendenti, l'inadeguatezza dei presidi organizzativi e procedurali, o disfunzioni tecnologiche.
Titolare effettivo	La persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione (in breve “titolare effettivo sub 1”). Nel caso in cui il cliente o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari (in breve “titolare effettivo sub 2”). In particolare, in caso di società di capitali o altre persone giuridiche private, anche se con sede all'estero, e trust espressi indipendentemente dal

⁵ Ai fini della presente Policy, per Armi di Distruzione di Massa (ADM) si intendono le armi nucleari, chimiche e biologiche, nonché i relativi vettori, progettate per causare distruzione su larga scala e gravi effetti indiscriminati su persone, ambiente e infrastrutture, come definite e disciplinate dai principali trattati internazionali di non proliferazione e disarmo, tra cui il *Trattato di non proliferazione delle armi nucleari* (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons - TNP); la *Convenzione per la proibizione delle armi chimiche* (Chemical Weapons Convention - CWC) e la *Convenzione per la proibizione delle armi biologiche e tossiniche* (Biological and Toxin Weapons Convention - BWC).

Per armi non convenzionali si intendono le armi diverse da quelle convenzionali, incluse le ADM e altri sistemi d'arma vietati o limitati dal diritto internazionale umanitario e dai trattati multilaterali. In particolare, le mine antipersona sono disciplinate e vietate dalla *Convenzione di Ottawa del 1997*, mentre le munizioni a cluster sono vietate dalla *Convenzione di Oslo del 2008*, in ragione della loro capacità di arrecare danni sproporzionati, indiscriminati o incompatibili con i principi di umanità e necessità militare.

<i>Termine</i>	<i>Definizione</i>
	relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile il titolare effettivo sub 2) è individuato secondo i criteri previsti dagli articoli 20 e 22, comma 5, del Decreto Antiriciclaggio; gli stessi criteri si applicano, in quanto compatibili, in caso di società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica.
UIF	Unità di Informazione Finanziaria.

Per quanto non espressamente definito nella presente Policy, si rinvia alla normativa europea e nazionale tempo per tempo vigente nonché alle disposizioni delle Autorità di Vigilanza competenti.

6. Principi

Il Decreto Antiriciclaggio e le relative disposizioni attuative prevedono specifici obblighi e divieti finalizzati alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Fermo restando che il Gruppo definisce la propria propensione al rischio AML/CFT nell'ambito del Risk Appetite Framework, individuando specifiche soglie di tolleranza, di seguito sono riepilogati i principali adempimenti, obblighi e divieti cui il Gruppo si conforma:

- **Obbligo di effettuare la valutazione dei rischi AML/CFT:** il Gruppo assolve agli obblighi di valutazione dei rischi tenendo conto dei fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e ai servizi offerti.
- **Obbligo di effettuare l'adeguata verifica della clientela:** il Gruppo assolve gli obblighi di adeguata verifica della clientela nei casi previsti dalla normativa applicabile, e in particolare:
 - a) quando instaura un rapporto continuativo;
 - b) quando esegue operazioni occasionali, nei casi e al ricorrere delle soglie previste dalla normativa vigente;
 - c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
 - d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti precedentemente ai fini dell'identificazione della clientela.

L'adeguata verifica è finalizzata all'identificazione del cliente, dell'eventuale titolare effettivo e dell'esecutore, nonché alla comprensione della natura e dello scopo del rapporto o dell'operazione, in coerenza con il profilo di rischio rilevato. Essa si realizza anche attraverso il controllo costante del rapporto nel tempo, secondo un approccio basato sul rischio.

La possibilità di valutare il livello di rischio e di modulare le misure organizzative e operative richieste caso per caso implica una maggiore consapevolezza e responsabilità da parte di tutto il personale, nonché una formazione continua, e richiede l'adozione di procedure, strumenti e controlli appropriati, la cui validità ed efficacia sono soggette a verifica da parte delle Autorità di Vigilanza.

- **Obblighi di conservazione e messa a disposizione dei dati e delle informazioni:** il Gruppo conserva i dati, i documenti e le informazioni acquisiti nell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, assicurandone completezza, tempestività, tracciabilità e pronta disponibilità alle Autorità competenti.
- **Obblighi di astensione:** qualora non sia possibile adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, il Gruppo si astiene dall'instaurare o proseguire il rapporto continuativo ovvero dall'eseguire l'operazione richiesta, valutando altresì la sussistenza dei presupposti per l'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.
- **Segnalazione di operazioni sospette (SOS):** il Gruppo invia senza ritardo alla UIF le segnalazioni di operazioni sospette quando sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso, siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero che i fondi, indipendentemente dal loro ammontare, provengano da attività criminosa.
- **Tutela della riservatezza:** il Gruppo adotta misure idonee a garantire la riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano la segnalazione e di ogni informazione connessa, in conformità alla normativa vigente.

- **Flussi informativi verso le Autorità:** il Gruppo assicura l'invio dei flussi informativi e delle comunicazioni periodiche alle Autorità competenti, secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa e dalle disposizioni di vigilanza tempo per tempo vigenti inclusi, a titolo esemplificativo, le segnalazioni antiriciclaggio aggregate (flussi S.A.R.A.), le Comunicazioni Oggettive e le Segnalazioni di Vigilanza Antiriciclaggio.
- **Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore:** il Gruppo osserva e presidia il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa in materia di trasferimento di contante e titoli al portatore, provvedendo, ove ricorrano i presupposti, alle comunicazioni previste nei confronti delle Autorità competenti.
- **Formazione del personale:** il Gruppo assicura al personale, in relazione ai ruoli e alle responsabilità attribuite, un'adeguata e continua formazione in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, al fine di promuovere la conoscenza degli obblighi normativi e la diffusione di una cultura della prevenzione dei rischi.
- **Contrasto al finanziamento del terrorismo:** il Gruppo adotta presidi, procedure e sistemi di controllo finalizzati a prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo, a livello nazionale e internazionale, anche al fine di evitare l'instaurazione o la prosecuzione di rapporti e l'esecuzione di operazioni con soggetti destinatari di misure restrittive o comunque riconducibili a tali fenomeni.

Al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi per il contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il Gruppo in concreto:

- adotta **Regolamenti di Processo e Manuali Operativi** che declinano processi, strumenti e controlli idonei, fondati sul principio dell'*"approccio basato sul rischio"*, e attuano i principi contenuti nella presente Policy. In particolare, definisce e approva politiche e procedure di gruppo in materia di antiriciclaggio che includono:
 - una metodologia di Gruppo per la valutazione dei rischi di riciclaggio;
 - procedure formalizzate di coordinamento e condivisione delle informazioni rilevanti fra le società appartenenti al Gruppo, anche ai fini dell'individuazione delle operazioni sospette;
 - *standard* generali in materia di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e individuazione e segnalazione delle operazioni sospette;
 - procedure di controllo in materia di antiriciclaggio a livello di Gruppo;
 - l'istituzione di una base informativa comune che consenta a tutte le società appartenenti al Gruppo di valutare in modo omogeneo la clientela;
 - l'adozione di procedure di *product approval* per la valutazione dei rischi associati a nuovi prodotti / servizi o canali, nonché la valutazione preventiva dei rischi AML/CFT e di violazione delle misure restrittive connessi all'introduzione di nuove tecnologie, canali digitali, servizi innovativi, operatività in nuovi mercati o utilizzo di strumenti di onboarding a distanza;
- adotta **procedure operative e informatiche** (tra cui piattaforme di screening su Liste Negative) volte a presidiare il rispetto delle disposizioni internazionali e unionali in materia di: contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale; proliferazione delle armi di distruzione di massa; contrasto al finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo;
- presidia i rischi connessi all'operatività in cripto-attività e ai rapporti con prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP), nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile;

- garantisce adeguati, completi e tempestivi **flussi informativi** da e verso gli Organi sociali e l'Alta direzione, tra le strutture di controllo e verso le Unità Operative nonché tra la Capogruppo e le società controllate;
- assicura la **qualità, completezza, accuratezza e aggiornamento dei dati** utilizzati ai fini AML/CFT, adottando adeguati presidi di data governance e tracciabilità delle informazioni rilevanti;
- assicura **programmi di addestramento e formazione** finalizzati ad un continuo aggiornamento del personale;
- ove si avvalga, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, di **consulenti finanziari e agenti in attività finanziaria**, prevede che gli stessi:
 - si attengano alla presente Policy e alla normativa interna vigente in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo;
 - siano sottoposti ad attività formative in materia antiriciclaggio erogate dal Gruppo o autonomamente fruite;
 - adottino, per l'adempimento degli obblighi posti a loro carico, gli strumenti informatici messi a disposizione dal Gruppo;
 - si adoperino affinché il Gruppo acquisisca un adeguato, completo e aggiornato patrimonio informativo sui clienti e collaborino con le Filiali e le Società del Gruppo nei casi in cui il Gruppo intenda adottare misure rafforzate di adeguata verifica;
 - adempiano agli obblighi segnaletici e di collaborazione attiva;
- assicura adeguati presidi di controllo sui fornitori esterni, outsourcer, distributori e ulteriori soggetti terzi rilevanti ai fini AML/CFT, anche mediante attività di due diligence, monitoraggio continuativo e specifiche clausole contrattuali;
- adotta un **Modello Organizzativo 231**, attuando quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2001, al fine di individuare in relazione all'attività svolta, possibili ambiti entro i quali è ipotizzabile la commissione dei reati presupposto, tra cui i delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (ex art. 25-*quater* D. Lgs.231/2001) e i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (ex art. 25-*octies* D.lgs.231/2001). Tutti i Dipendenti e Collaboratori Esterni del Gruppo devono attenersi scrupolosamente ai divieti e alle cautele previste dal Codice Etico relativamente ai rapporti con soggetti in relazione ai quali vi sia fondato sospetto che risultino implicati in attività illecite;
- approva - in linea con le indicazioni diffuse dalla Banca d'Italia⁶ - una specifica **metodologia di autovalutazione del rischio di Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo**, assicurandone la coerente applicazione a tutte le entità del Gruppo;

⁶ In seguito allo svolgimento da parte del Comitato di Sicurezza Finanziaria del primo *Self Risk Assessment* sul rischio paese di esposizione ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, richiesto dal GAFI ai paesi membri, Banca d'Italia con comunicazione dell'ottobre 2015 ha richiesto alle banche e ai gruppi bancari di svolgere un analogo esercizio di autovalutazione volto ad identificare il rischio inerente, analizzare le vulnerabilità e determinare il rischio residuo al fine di predisporre o integrare procedure, strumenti e controlli appropriati al presidio del rischi. Tale obbligo è stato successivamente formalizzato anche nella normativa primaria, con l'emanazione del D.lgs. 90/2017 che ha imposto alle Autorità di vigilanza di settore di dettare criteri e metodologie per l'analisi e la valutazione, da parte dei soggetti obbligati, dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività. In data 26 marzo 2019 Banca d'Italia ha quindi adottato le già citate «*Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*», con l'obiettivo di disciplinare con proprio provvedimento le modalità operative di concreta attuazione delle previsioni legislative.

- svolge con periodicità almeno annuale una **autovalutazione** della propria **esposizione al rischio** di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (c.d. Esercizio di autovalutazione) e predispone un piano di interventi volto alla risoluzione di anomalie o debolezze eventualmente riscontrate ovvero al rafforzamento dei presidi esistenti. L'Esercizio di autovalutazione avviene secondo un'impostazione dinamica, in grado di riflettere tempestivamente l'evoluzione del profilo di rischio. L'Esercizio di autovalutazione è aggiornato al ricorrere di circostanze rilevanti, quali l'emersione di nuovi rischi di non trascurabile entità o la ricorrenza di mutamenti significativi in quelli esistenti, nella struttura organizzativa o societaria o nell'operatività del Gruppo. Le carenze rilevate da controlli, autovalutazione, audit o Autorità sono oggetto di piani di remediation che prevedono ownership e scadenze formalizzate. Al riguardo è previsto un presidio nel continuo circa l'attuazione delle azioni di mitigazione nonché il rispetto delle relative scadenze. A tal fine, sono previsti meccanismi di monitoraggio la cui frequenza è commisurata alla severità delle anomalie rilevate e supportata da strumenti idonei a gestire nel continuo lo stato di avanzamento degli interventi e l'evoluzione delle carenze riscontrate, attivando, ove necessario, le opportune iniziative di escalation. Le azioni correttive sono oggetto di monitoraggio continuativo fino alla loro completa attuazione, secondo criteri di priorità coerenti con il livello di rischio rilevato;
- individua e nomina il **Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo** e il **Delegato di Gruppo Responsabile per la Segnalazione delle Operazioni Sospette** di cui all'art. 35 del D.lgs. 231/2007 che ricoprono i rispettivi ruoli, a seguito di specifica nomina, anche per le società appartenenti al Gruppo. Nomina, inoltre, i relativi sostituti per i casi di loro assenza o impedimento;
- assicura che la **Funzione Antiriciclaggio e il Delegato SOS** dispongano di **risorse umane, tecniche e professionali adeguate** rispetto alla natura, dimensione e complessità dell'operatività svolta e ai rischi cui il Gruppo è esposto;
- **diffonde la presente Policy** a tutte le strutture del Gruppo, affinché siano pienamente consapevoli del modello di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo stabilito in conformità con la normativa nazionale ed internazionale di riferimento e con le *best practice* di settore;
- assicura che le **società controllate** appartenenti al Gruppo adottino **analoghe politiche** di presidio e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- adotta **sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing)**, nel rispetto della normativa vigente, assicurando la tutela della riservatezza dei soggetti segnalanti;
- **effettua verifiche periodiche** sull'efficacia dei presidi AML/CFT mediante attività di monitoraggio, controlli di secondo livello, testing e verifiche della **Funzione Internal Audit**;
- si dota, anche mediante apposita strumentazione informatica di un **sistema di controlli interni** in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo finalizzato al presidio delle attività e alla tracciatura degli adempimenti previsti dal modello di gestione dei suddetti rischi.

7. Descrizione

7.1 Approccio basato sul rischio e profilatura della clientela

Con l'introduzione della IV Direttiva Antiriciclaggio, il Gruppo è stato chiamato ad evolvere il proprio sistema dei presidi in materia da un approccio basato sulla norma (cd. *rule based approach*) ad un approccio basato sul rischio (cd. *risk based approach*), che declini l'applicazione del dettato normativo in maniera coerente con il proprio modello organizzativo e di business e commisurata ai rischi in concreto rilevati.

In ottemperanza a tali disposizioni, il Gruppo attua tanto gli adempimenti previsti dalla normativa quanto le proprie politiche in modo tale da adeguare nel concreto le misure adottate al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato a ciascun cliente / operazione secondo il principio di proporzionalità e attraverso una piena e sostanziale conoscenza della propria clientela.

La V Direttiva Antiriciclaggio ha introdotto ulteriori elementi che concorrono a definire il rischio, soprattutto con riferimento a quello più elevato, con riguardo a settori, prodotti, istituti o fattori geografici particolarmente esposti a riciclaggio e finanziamento del terrorismo, rafforzando la collaborazione tra le Autorità Nazionali dei diversi Paesi incaricate di ricevere, analizzare e trasmettere alle autorità competenti le informazioni finanziarie rilevanti ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (Financial Intelligence Unit – FIU⁷), in considerazione del carattere sempre più transnazionale dei fenomeni.

In base al principio dell'approccio basato sul rischio, l'intensità e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela sono modulati secondo il grado di rischio associato a ciascun cliente.

Al fine di gestire in modo efficace il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato alla clientela ed individuare eventuali operazioni anomale, il Gruppo gradua le misure antiriciclaggio a seconda delle caratteristiche della clientela e della tipologia di prodotti offerti alla stessa. Al fine di valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, si considerano i seguenti criteri:

- **criteri generali di valutazione concernenti il cliente:** nell'identificare i fattori di rischio, è valutato, con riferimento al cliente, all'eventuale titolare effettivo e, ove rilevante, all'esecutore, la tipologia di soggetto e le sue caratteristiche, il paese o l'area geografica di provenienza (anche dei fondi), le relazioni d'affari, l'attività svolta e i paesi con i quali vi siano collegamenti significativi⁸, il profilo economico e finanziario (in termini reddituali e patrimoniali), nonché l'inclusione nelle liste delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo previste dai Regolamenti comunitari o dai Regolamenti ministeriali adottati ai sensi del D. Lgs. n. 109/2007 è considerato altresì il comportamento tenuto al momento dell'apertura del rapporto o del compimento dell'operazione;
- **criteri generali di valutazione concernenti il rapporto o l'operazione:** nell'identificare i fattori di rischio inerenti al prodotto o al servizio offerti, sono presi in considerazione la tipologia di prodotto o servizio, la loro struttura (valutata in termini di complessità e trasparenza), i canali utilizzati per la loro distribuzione, l'eventuale coinvolgimento di più parti, le tecnologie e i metodi di pagamento che li contraddistinguono, l'ammontare, la frequenza e il volume delle transazioni, la ragionevolezza del rapporto continuativo o dell'operazione in relazione all'attività svolta e al complessivo profilo economico del cliente (e dell'eventuale titolare effettivo) e l'area geografica di destinazione dei fondi. È prestata maggiore attenzione ad eventuali prodotti e ai servizi nuovi o innovativi e a quelli che permettono il

⁷ In Italia la FIU è l'UIF, l'Unità di Informazione Finanziaria.

⁸ Qualora si tratti di rapporti od operazioni che coinvolgono un Paese terzo, il Gruppo valuta la robustezza complessiva dei presidi antiriciclaggio in essere in quel paese, verificando altresì se esso è soggetto a sanzioni finanziarie, Embargo o misure correlate al finanziamento del terrorismo o alla proliferazione delle armi di distruzione di massa.

ricorso frequente al denaro contante o che consentono l'esecuzione di operazioni di importo particolarmente elevato o di "mero transito";

- in relazione a **clienti particolarmente vulnerabili**⁹, le eventuali limitazioni per prodotti e servizi vengono applicate tenendo conto della situazione dei singoli clienti, delle loro esigenze finanziarie di base e dei rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ad essi specificatamente associati.

Il Gruppo evita approcci generalizzati di de-risking non fondati su valutazioni individuali e documentate del rischio, assicurando che eventuali limitazioni, rifiuti o cessazioni di rapporti siano motivate, proporzionate e coerenti con il profilo di rischio rilevato.

7.2 Fattori di rischio

Coerentemente con le disposizioni di Vigilanza elaborate dalle Autorità domestiche ed europee, e tenuto conto del proprio appetito al rischio, nelle relazioni con la Clientela nella instaurazione e gestione delle relazioni anche di tipo consulenziale, nell'esecuzione di operazioni e nell'avvio / monitoraggio dei rapporti, tutti i Dipendenti e i Collaboratori Esterni del Gruppo sono tenuti a considerare i seguenti fattori di rischio:

7.2.1 Fattori di elevato rischio

- **Circostanze nelle quali si instaurano i rapporti continuativi o si svolgono le operazioni:** a titolo esemplificativo, rilevano il comportamento riluttante o poco trasparente tenuto dal cliente o dall'esecutore nel fornire le informazioni richieste, la variazione delle informazioni rese o la loro incompletezza, la mancata produzione di adeguata documentazione a supporto ovvero la presentazione di documentazione di dubbia autenticità o contraffatta. Sono tenuti in considerazione, altresì, eventuali comportamenti sintomatici della volontà del cliente di evitare l'instaurazione di un rapporto continuativo, ad esempio, quando il cliente chiede di effettuare una o più operazioni occasionali nonostante l'apertura di un rapporto continuativo risulterebbe economicamente più ragionevole, ovvero l'insistenza / urgenza nel richiedere di eseguire l'operazione o di avviare il rapporto prima del completamento dell'adeguata verifica.
- **Residenza o sede dei clienti e dei titolari effettivi** in aree geografiche a rischio elevato.
- **Indici reputazionali negativi** relativi al cliente, al titolare effettivo e all'esecutore o a soggetti loro connessi per legami familiari o d'affari. A titolo esemplificativo rileva la sussistenza di: procedimenti penali; procedimenti per danno erariale; procedimenti per responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; sanzioni amministrative irrogate per violazione delle disposizioni antiriciclaggio; la sussistenza di precedenti segnalazioni di operazioni sospette inoltrate alla UIF in relazione al cliente o al titolare effettivo. L'acquisizione delle suddette informazioni, anche da fonti aperte, costituisce parte sostanziale della *Customer Due Diligence* sulla clientela.

A tal fine il Gruppo, sia in sede di *onboarding* della nuova clientela che di monitoraggio della clientela esistente:

- i. verifica nel continuo, anche attraverso il ricorso a specifiche procedure, l'eventuale esistenza di indici reputazionali negativi tratti da fonti aperte affidabili o da notifiche di provvedimenti delle Autorità a carico di persone fisiche o entità clienti;
- ii. applica, a presidio del rischio legale e reputazionale, derivante anche da un involontario coinvolgimento in eventuali attività illecite del cliente, misure prudenziali coerenti di gestione dei

⁹ Rientrano in questa categoria, ad esempio, i richiedenti asilo, i rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 o di altri trattati internazionali in materia, e i senza fissa dimora.

nominativi interessati dalle negatività o loro collegati, tenendo anche conto di quanto descritto nella Matrice 231 allegata alla presente Policy;

- iii. assicura, con il concorso attivo di tutto il personale, il rispetto degli obblighi di riservatezza correlati alla notifica di accertamenti garantendo un professionale disimpegno dalle relazioni nei casi previsti;
 - iv. sottopone ad un iter deliberativo rafforzato eventuali Operazioni Complesse, rimettendo ad apposito Comitato gestionale ("Comitato Operazioni Complesse") la valutazione e l'autorizzazione di quelle che presentano fattori di rischio più elevati.
- **Strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale:** quali trust (inclusi i cd. trust interni), società fiduciarie, fondazioni e altri soggetti giuridici che favoriscono l'anonimato e permettono rapporti con banche di comodo o con società aventi azionisti fiduciari. A titolo esemplificativo rilevano società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari, meccanismi che utilizzano una catena di titolarità legale o effettiva non trasparente o estremamente complessa anche in relazione all'attività svolta, meccanismi transfrontalieri rilevanti ai sensi della Direttiva (UE) 2018/822 (DAC6).
 - **Società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari (cd. nominee shareholder):** trattasi di società costituite o patrimonializzate attraverso strumenti al portatore, soprattutto se emessi in paesi esteri che presentano rating sfavorevoli in materia di obblighi di trasparenza di strutture societarie e trust¹⁰.
 - **Attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante:** trattasi, in particolare, delle seguenti tipologie di attività economica svolta dal cliente particolarmente esposta quali il settore dei compro oro, di cambio valuta, del gioco o delle scommesse, attività prestata da agenti in attività finanziaria e "soggetti convenzionati e agenti" nel servizio di rimessa di denaro.
 - **Attività economiche riconducibili a settori particolarmente esposti a rischi di corruzione:** trattasi, in particolare, di settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di origine comunitaria, appalti pubblici, sanità, edilizia, commercio di armi, difesa, industria bellica, industria estrattiva, raccolta e smaltimento dei rifiuti, produzione di energie rinnovabili ovvero esposti al rischio di riciclaggio, a titolo esemplificativo petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, avorio e specie protette.
 - **Clienti o titolari effettivi che ricoprono cariche pubbliche in ambiti non ricompresi dalla nozione di PEP** ma per i quali comunque sussiste una rilevante esposizione al rischio di corruzione.
 - **Fattori di rischio elevato relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione.** Rilevano: servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare; prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato ovvero favorire l'occultamento dell'identità del cliente o del titolare effettivo; operazioni in contante frequenti e ingiustificate, caratterizzate dall'utilizzo di banconote di grosso taglio, dalla presenza di biglietti danneggiati o contraffatti ovvero dalla provenienza estera dei fondi; operazioni di versamento di contante o valori provenienti dall'estero di importo complessivo pari o superiore al controvalore di 10.000 euro; rapporti continuativi od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento; pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività; prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, che includono l'utilizzo di

¹⁰ Si fa riferimento ai paesi esteri che, in base alle valutazioni condotte dal GAFI o da analoghi organismi internazionali, presentano rating sfavorevoli in relazione alle Raccomandazioni n. 24 e n. 25 e al Risultato immediato (Immediate Outcome) n. 5, in materia di obblighi di trasparenza di strutture societarie e trust.

meccanismi di distribuzione o di tecnologie innovativi per prodotti nuovi o preesistenti. Rilevano altresì, quali fattori di maggiore attenzione, i rapporti o le operazioni connessi a cripto-attività, prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP), exchange di valuta virtuale, wallet provider o altri operatori del settore, nonché l'utilizzo di tecnologie o canali che possano accrescere il rischio di anonimato, opacità della provenienza dei fondi o difficoltà di tracciabilità delle operazioni.

- **Fattori geografici di rischio elevato.** Rilevano: paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti ritengono: carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio; paesi e aree geografiche valutati ad elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose; paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali; paesi e aree geografiche che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche; paesi carenti sotto il profilo della conformità agli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali.
- **Aree geografiche di provenienza dei fondi.** Occorre prestare maggior attenzione qualora i fondi impiegati nel rapporto continuativo o attinenti all'operazione siano stati prodotti in un paese terzo che presenta indici di corruzione, elevati tassi di criminalità ovvero il cui sistema investigativo e giudiziario presenti carenze o lacune. Rilevano altresì l'origine e la destinazione dei fondi da o verso paesi terzi associati ad attività terroristiche, soggetti a misure restrittive o notoriamente caratterizzati da una compliance fiscale non adeguata.

7.2.2. Fattori di basso rischio

- **Società ammesse alla quotazione** su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva.
- **Pubbliche amministrazioni** ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea.
- **Soggetti qualificabili come intermediari bancari e finanziari** dal Decreto Antiriciclaggio, stabiliti in paesi comunitari o aventi sede in un paese terzo con un efficace regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Nel valutare la sussistenza in concreto di un basso rischio va considerata anche l'eventuale adozione, nei confronti dell'intermediario, di sanzioni di vigilanza o di misure di intervento per inosservanza degli obblighi antiriciclaggio.
- **Contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all'articolo 2**, comma 1, del CAP (Codice Assicurazioni Private), il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro.
- **Forme pensionistiche complementari** disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.
- **Regimi di previdenza o sistemi analoghi** che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti.
- **Prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela**, volti a favorire l'inclusione finanziaria.

- **Prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori**, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità, che ne determinano una bassa esposizione ad un possibile utilizzo per fini illeciti.
- **Clienti che sono residenti in aree geografiche considerate a basso rischio.** A titolo esemplificativo rilevano: Stati membri dell'Unione Europea; Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose; Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI.

7.3 Conoscenza sostanziale della clientela

Nello svolgimento della propria attività, il Gruppo ha nel tempo riconfermato una focalizzazione del proprio business nei confronti della clientela *retail* e delle piccole e medie imprese del territorio di riferimento.

Considerata tale vocazione, la normativa domestica e comunitaria vigente e l'approccio tradizionalmente prudentiale che ha sempre caratterizzato il Gruppo, tutto il personale - in relazione agli specifici ruoli ricoperti ed alle mansioni assegnate – è tenuto a porre in essere le necessarie attività e cautele volte a garantire una Adeguata Verifica sostanziale della clientela, al fine di acquisire e mantenere costantemente aggiornato il complessivo patrimonio informativo riferito a ciascun cliente.

In tale contesto il personale informa la clientela degli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio, delle finalità perseguite e della riservatezza cui il Gruppo è tenuto nell'utilizzo delle informazioni raccolte, favorendo la collaborazione nelle procedure di identificazione e nell'acquisizione di chiarimenti, informazioni e documentazione a supporto degli adempimenti connessi all'Adeguata Verifica.

Il Gruppo applica quale modalità ordinaria l'identificazione diretta in presenza del cliente. L'utilizzo di canali di contatto a distanza, sia in fase di *onboarding* sia nelle successive attività di aggiornamento dei dati e delle informazioni, avviene nel pieno rispetto delle Disposizioni normative vigenti e nell'ambito di presidi di sicurezza e controllo adeguati, come disciplinato dalla normativa interna di riferimento.

Con riferimento ai processi di identificazione e aggiornamento della clientela mediante canali a distanza, il Gruppo adotta i seguenti principi generali:

- privilegia, in sede di onboarding della clientela prospect, l'acquisizione di rapporti con clienti in possesso di un'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo ovvero identificati mediante procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate, autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);
- ammette il ricorso a soluzioni di identificazione e onboarding a distanza, purché assistite da adeguati presidi di sicurezza e controllo, in coerenza con le Disposizioni attuative della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela, come tempo per tempo vigenti, e con gli Orientamenti EBA sull'utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza;
- assicura che l'adozione di canali di contatto a distanza sia subordinata allo svolgimento di uno specifico processo di product approval, nell'ambito del quale sono valutati il funzionamento delle soluzioni adottate, i rischi correlati, le categorie di clientela, prodotti e servizi per i quali tali modalità risultano ammissibili, il grado di automazione del processo e i controlli volti a garantire il completamento delle misure di adeguata verifica iniziale prima dell'operatività del cliente;

- consente, per la clientela già oggetto di profilatura, l'aggiornamento delle informazioni mediante canali digitali, quali la piattaforma di Home Banking ovvero strumenti di firma elettronica qualificata (FEQ) rilasciati da prestatori di servizi fiduciari qualificati autorizzati da AgID, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa interna;
- assicura che le soluzioni di identificazione e onboarding a distanza siano oggetto, prima della loro adozione o modifica significativa, di una valutazione preventiva volta a verificarne l'adeguatezza sotto il profilo della completezza e accuratezza dei dati acquisiti, dell'affidabilità delle fonti utilizzate, dei rischi AML/CFT, operativi, legali, reputazionali, ICT e di frode, nonché dei presidi di mitigazione previsti;
- assicura che le soluzioni adottate siano sottoposte a monitoraggio nel continuo, mediante controlli periodici e ad evento, al fine di verificarne il corretto funzionamento nel tempo e la coerenza con l'evoluzione del contesto normativo, tecnologico e dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Per maggiori dettagli in merito alle modalità di identificazione a distanza e ai relativi presidi di controllo si rimanda a quanto disciplinato nel Regolamento di Processo AML/CFT.

La corretta identificazione anagrafica rappresenta solo il primo aspetto della Adeguata Verifica della clientela; a questa si deve sempre accompagnare l'acquisizione di informazioni esaurienti e veritiere sulla situazione economica e finanziaria del cliente, nonché sulle motivazioni economiche sottostanti alle operazioni richieste o eseguite e sullo scopo della relazione finanziaria. L'eventuale reticenza o incoerenza del cliente nel rendere le summenzionate informazioni puntuali ed aggiornate è da considerarsi elemento di maggior rischio e di potenziale anomalia. La mancata collaborazione del cliente nel fornire informazioni, chiarimenti o documentazione richiesta ai fini AML/CFT è valutata quale elemento di anomalia e può comportare l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica, l'astensione dall'operazione o dall'instaurazione del rapporto, la cessazione del rapporto continuativo ovvero la valutazione dell'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

I Gestori delle relazioni, e più in generale tutto il personale di rete, contribuiscono a mantenere aggiornati nel continuo i dati e le informazioni sui clienti, attuando – in relazione alle competenze assegnate – il monitoraggio costante sui rapporti.

A tal fine integrano tale patrimonio conoscitivo sul cliente, con informazioni in loro possesso ovvero con notizie reperibili sulla piazza o attraverso fonti attendibili e indipendenti - acquisite anche attraverso apposite procedure che consentano il monitoraggio nel continuo di eventuali indici reputazionali negativi desumibili da fonti aperte - per valutare la coerenza e la compatibilità dell'operatività canalizzata con il profilo economico finanziario della clientela, definito acquisendo anche dati reddituali e patrimoniali supportati da idonea documentazione. Ciò allo scopo di assicurare:

- l'adeguata verifica sostanziale delle relazioni instaurate. In tale contesto, deve essere prestata particolare attenzione a soggetti il cui patrimonio o fonti di reddito risultino derivare da attività considerate maggiormente a rischio ai sensi della presente Policy ovvero per le quali sono previsti divieti normativi ovvero limitazioni aziendali di instaurazione di rapporti;
- l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo, verificando la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente in sede di avvio della relazione ovvero di rinnovo dell'Adeguata verifica, con le informazioni acquisite autonomamente dal Gruppo, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti, all'instaurazione di ulteriori rapporti nonché alla variazione degli assetti societari;

- il controllo costante nel corso del rapporto continuativo, analizzando le transazioni effettuate durante tutta la durata dei rapporti in modo da verificarne la compatibilità e coerenza con la conoscenza del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, prestando particolare attenzione all'origine e all'utilizzo dei fondi;
- il contenimento di qualsiasi rischio legale o reputazionale, derivante dal concorso anche inconsapevole in attività illecite del cliente, attraverso il pronto disimpegno dalle relazioni, ove previsto.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si articolano in ulteriori e differenti gradi di *due diligence* commisurati al profilo di rischio del cliente, con la previsione di un'adeguata verifica di tipo semplificato, ordinario ovvero rafforzato, come definito nel presente documento e puntualmente descritto nel Regolamento di Processo AML/CFT e nel Manuale Operativo in uso.

Il Gruppo assicura l'aggiornamento delle informazioni sui propri clienti, con periodicità minima stabilita in funzione dei diversi profili di rischio.

Il Gruppo assicura la qualità, completezza, coerenza e aggiornamento delle informazioni acquisite ai fini KYC, anche mediante controlli di data quality, verifiche periodiche e presidi volti a intercettare dati incompleti, incoerenti o non aggiornati.

7.4 Profilatura della clientela in base al rischio

I presidi informatici che il Gruppo ha messo a disposizione dei propri operatori permettono di determinare – sulla base dell'elaborazione dei dati e delle informazioni acquisite in sede di censimento anagrafico, di accensione di rapporti continuativi, di esecuzione di operazioni occasionali, rilevanti ai fini antiriciclaggio, e di monitoraggio nel continuo – un “punteggio” rappresentativo del livello di rischio riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

In tale contesto il Gruppo ha definito quattro livelli di rischio entro i quali classificare la propria clientela: Irrilevante, Basso, Media, Alto.

La parametrizzazione delle componenti di calcolo del profilo di rischio dei soggetti ai fini AML/CTF avviene attraverso la pesatura dei fattori di rischio associati a ciascun cliente come indicato nell'Allegato 3¹¹ alla presente Policy con specifico riferimento alla Capogruppo, mentre le altre Società del Gruppo adottano modelli coerenti con il modello di profilatura adottato dalla Capogruppo. Il Gruppo assicura la periodica revisione degli scenari, delle soglie e dei parametri utilizzati dagli strumenti di profilatura, al fine di garantirne l'adeguatezza rispetto all'evoluzione dei rischi, dell'operatività, delle anomalie rilevate e del quadro normativo di riferimento.

La modifica del livello di rischio o dei controlli da parte degli operatori è attribuita alla sola Funzione Antiriciclaggio, circoscritto a casi eccezionali e dettagliatamente motivato per iscritto.

Nel caso di cliente comune a più entità del Gruppo, la profilatura viene effettuata dalle singole Società anche sulla base delle informazioni utilizzate dalle altre entità appartenenti al Gruppo. Sono attivi meccanismi automatici di propagazione del maggior rischio rilevato tra le diverse entità del Gruppo.

Ai sensi del Decreto Antiriciclaggio, il Gruppo adempie agli obblighi di adeguata verifica prevedendo una gamma di attività da porre in essere, commisurate alla classe di rischio attribuita a ciascun cliente e differenziate a seconda della fase del processo (instaurazione del rapporto ovvero successivo controllo costante).

In particolare, all'apertura del rapporto continuativo / svolgimento dell'operazione occasionale / inusuale, per classi di rischio “Media” o “Alta” il Gruppo definisce:

11 Il documento è sottoposto all'approvazione del Comitato Gestionale Rischi su proposta della Funzione Antiriciclaggio

- uno specifico *workflow* autorizzativo;
- un set di ulteriore documentazione / informazioni da acquisire per il completamento dell'adeguata verifica, che, per la clientela in fascia "Alta" viene opportunamente tracciata su appositi applicativi informatici.

In assenza di ulteriori elementi di rischio, il Gruppo definisce i seguenti *driver* temporali per l'aggiornamento delle informazioni acquisite, sottoponendo alla clientela nuovamente il questionario di adeguata verifica ed acquisendo informazioni aggiornate sui propri clienti:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Fascia: Irrilevante | Periodo di validità: 7 anni |
| 2. Fascia: Bassa | Periodo di validità: 5 anni |
| 3. Fascia: Media | Periodo di validità: 2 anni |
| 4. Fascia: Alta | Periodo di validità: 1 anni |

Solo in caso di completezza ed aggiornamento dei dati e delle informazioni possedute e di assenza di anomalie sull'operatività rilevata dall'esame della posizione, è prevista la possibilità per i Responsabili di Filiale di procedere alla proroga della data scadenza del profilo di rischio senza acquisizione del questionario.

L'assenza dell'adeguata verifica ovvero il suo mancato rinnovo entro la scadenza del profilo di rischio, nei casi previsti, comporta l'attivazione di blocchi automatici all'operatività dei clienti, attivi per tutte le fasce di rischio fino alla regolarizzazione della posizione.

7.5 Linee guida in materia di Adeguata Verifica della clientela

Il modello di valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo adottato è definito in funzione della tipologia di clientela e delle attività svolte da ciascuna entità del Gruppo. Pertanto, gli obblighi di adeguata verifica sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, di rapporto continuativo, di operazione, di prodotto, canale o di transazione di cui trattasi.

Nell'individuazione dei rischi collegati a un cliente, inclusi i titolari effettivi del cliente, il Gruppo considera il rischio correlato alla:

- a) attività o alla professione svolta dal cliente e dal suo titolare effettivo;
- b) reputazione del cliente e del suo titolare effettivo;
- c) natura e al comportamento del cliente e del suo titolare effettivo.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:

- a) identificare il cliente, l'eventuale esecutore e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- b) identificare il "titolare effettivo" del rapporto ovvero dell'operazione e verificarne l'identità;
- c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo, nonché - in presenza di un rischio elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo - dell'operazione occasionale;
- d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

I suddetti obblighi si applicano a tutti i nuovi Clienti e, per la clientela già acquisita, sono assolti in modo proporzionato in funzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo rilevato, mediante l'aggiornamento delle informazioni e lo svolgimento del controllo costante nel corso del rapporto.

Il Gruppo adempie a tali obblighi sulla base delle modalità di seguito descritte, raccogliendo e conservando evidenza documentale:

- l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e dell'eventuale esecutore è svolta in presenza del cliente stesso ovvero dell'esecutore attraverso il riscontro di un documento d'identità. Qualora il cliente sia una società o un ente è verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza dell'esecutore e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere;
- l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata di norma contestualmente all'identificazione del cliente. L'identificazione del titolare effettivo e la ricostruzione della struttura di proprietà e di controllo dell'entità giuridica possono avvenire anche senza la sua presenza fisica sulla base dei dati identificativi forniti dal cliente, ovvero in altro modo, ad esempio facendo ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti pubblicamente accessibili;
- l'identificazione, nell'ambito della distribuzione assicurativa, anche del soggetto beneficiario e degli eventuali titolari effettivi;
- l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo¹² si attua verificando la compatibilità e coerenza dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con quelle autonomamente acquisite, anche avuto riguardo tra l'altro al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto;
- il controllo costante nel corso del rapporto continuativo si attua:
 - analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, acquisendo eventuali ulteriori informazioni significative ai fini della valutazione del rischio di riciclaggio nonché degli elementi di incongruenza con il profilo economico e finanziario del cliente;
 - aggiornando periodicamente i documenti, i dati o le informazioni detenute, secondo la frequenza determinata dal profilo di rischio nonché in occasione dell'acquisizione di qualifiche che portano il cliente a rischio alto.

Tutte le entità appartenenti al Gruppo danno piena attuazione a quanto normativamente previsto in relazione all'identificazione del titolare effettivo di rapporti e, ove previsto, delle operazioni; in particolare il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

¹² Le informazioni sullo scopo e sulla natura vengono richieste e valutate anche a fronte di operazioni occasionali quando rilevano, secondo un approccio basato sul rischio, elementi che potrebbero configurare un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui sopra non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

La Banca applica gli stessi criteri, in quanto compatibili, in caso di società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica.

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, di direzione e amministrazione.

Nel caso di trust la Banca, coerentemente con quanto previsto dall'art. 22, comma 5, del Decreto Antiriciclaggio, individua quali titolari effettivi:

- a) il fondatore/disponente;
- b) il o i fiduciari/*trustee*, ovvero le persone fisiche alle quali è riconducibile la gestione del trust;
- c) il guardiano/*protector*, ove esistenti;
- d) i beneficiari o la classe dei beneficiari;
- e) le altre persone fisiche che esercitano in ultima istanza il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi;
- f) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

La Banca si riserva di acquisire l'informazione sui conferenti mandato fiduciario anche per quote di controllo inferiori al 25 per cento del capitale sociale nel caso di clientela a maggior rischio ovvero di partecipazioni detenute da Fiduciarie non iscritte alla sezione separata dell'Albo di cui all'art. 106 TUB e verifica che non siano presenti negatività su tutte le persone fisiche conferenti mandato fiduciario, indipendentemente dalla percentuale della quota da ciascuno detenuta attivando. In presenza di negatività il Gruppo adotta presidi di rafforzata verifica.

Nell'identificazione del titolare effettivo rilevano le informazioni:

- fornite per iscritto dal cliente, sotto la propria responsabilità;
- rilevabili da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque ovvero da fonti aperte;
- ottenute in altro modo.

A tal fine - tanto in fase di avvio della relazione quanto nell'ambito del monitoraggio dei rapporti - il Gruppo presta attenzione alle persone che possano esercitare il controllo attraverso altri mezzi ovvero: (i) attraverso strette relazioni familiari, o legami storici o rapporti contrattuali, (ii) l'utilizzo, il godimento o la fruizione di beni di proprietà del cliente, (iii) la responsabilità di decisioni strategiche che influenzano in maniera fondamentale le pratiche aziendali o la direzione generale di una persona giuridica.

Al riguardo, particolare cura viene posta nel comprendere il reale ruolo di eventuali delegati ad operare sui rapporti rispetto al cliente.

Con riguardo alle entità giuridiche iscritte nel Registro delle imprese titolari di rapporti, il Gruppo si è dotato di apposita procedura informatica volta a verificare nel continuo l'aggiornamento dei dati con riferimento ai titolari effettivi individuabili sulla base del principio normativo della proprietà diretta ed indiretta nonché degli esecutori / titolari di poteri di rappresentanza rilevabili dalle fonti camerali.

Le informazioni vengono costantemente aggiornate dai Gestori e dalla Rete tutta con le evidenze tratte dal monitoraggio della clientela ovvero con notizie ricavabili da fonti affidabili, che possono costituire elementi utili per la comprensione della effettiva struttura di proprietà e controllo dell'entità giuridica e dei suoi ultimi beneficiari.

Coerentemente con quanto precede, nel rispetto del principio dell'approccio basato sul rischio e del principio di proporzionalità, il Gruppo adotta le seguenti politiche / cautele.

7.6 Divieto di instaurazione / mantenimento di rapporti ed esecuzione di operazioni

Il Gruppo, in coerenza con la normativa vigente:

- non intrattiene rapporti, relazioni, operazioni con società bancarie di comodo che non hanno una presenza fisica nel paese in cui sono costituite e autorizzate all'esercizio dell'attività (cd. *shell bank*)¹³;
- non intrattiene rapporti, non esegue operazioni e non mantiene i rapporti continuativi già in essere con entità diverse da persona fisica di cui siano, direttamente o indirettamente parte¹⁴, società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore, aventi sede in un Paese terzo ad alto rischio¹⁵;
- si astiene dall'instaurare / mantenere rapporti o effettuare operazioni laddove non sia possibile pervenire con certezza all'identificazione del Titolare Effettivo, specie nei confronti dei clienti aventi sede in un Paese terzo ad alto rischio;
- non procede all'apertura, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia¹⁶, ivi incluse le carte di credito prepagate;
- non si avvale, qualora le attività di adeguata verifica della clientela siano demandate a terzi, di soggetti terzi con sede in un Paese terzo ad alto rischio¹⁷;
- si astiene dall'instaurare rapporti e pone fine ai rapporti continuativi già in essere con soggetti per i quali non si è concluso il processo di adeguata verifica, valutando se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF¹⁸;
- si astiene dall'accensione / mantenimento di rapporti continuativi a persone fisiche laddove dovesse emergere che i rapporti sono di fatto instaurati "per interposta persona" ovvero con titolari effettivi occulti (c.d. "prestanome");

¹³ Cfr. D.lgs. 231/2007, Art. 25, comma 3.

¹⁴ Indipendentemente dalla quota di partecipazione e dal livello in cui questa è collocata.

¹⁵ Cfr. D.lgs. 231/2007, Art. 42, comma 2 e Classificazione Paesi in funzione del Rischio: (i) "UE – Criticità nella cooperazione/carenze nei sistemi di contrasto AML/CFT"; (ii) "Embargo Armi nucleari e di distruzione di massa"; (iii) "Export Armi Merce – Dual Use".

¹⁶ Cfr. D.lgs. 231/2007, Art. 50, comma 1.

¹⁷ Cfr. D.lgs. 231/2007, Art. 29, comma 1 e Classificazione Paesi in funzione del Rischio: (i) "UE – Criticità nella cooperazione/carenze nei sistemi di contrasto AML/CFT"; (ii) "Embargo Armi nucleari e di distruzione di massa"; (iii) "Export Armi Merce – Dual Use".

¹⁸ Cfr. D.lgs. 231/2007, Art. 42.

- si astiene dall'instaurare / mantenere rapporti / effettuare operazioni con nominativi inseriti in *black list* antiterrorismo nazionali o internazionali (ONU, OFAC, Comunitarie)¹⁹ ovvero con soggetti sanzionati, applicando le misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche previste dalle normative.

I casi caratterizzati da particolare complessità, elevato rischio o potenziale impatto reputazionale sono sottoposti ai competenti livelli di escalation interna, con il coinvolgimento della Funzione Antiriciclaggio e, ove previsto, degli Organi aziendali competenti.

7.7 Misure Rafforzate di Adeguata Verifica

Il Gruppo, in conformità con le disposizioni normative vigenti, tenuto conto delle linee guida emanate dalle Autorità di Vigilanza europee sui fattori di rischio e sulla base delle richiamate autonome valutazioni, in presenza di fattori di elevato rischio con riguardo al cliente, ai prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione nonché ai fattori di rischio geografico, adotta le seguenti misure di rafforzamento del presidio:

- associa alla clientela la fascia di rischio Alta in presenza di fattori di rischio di tipo soggettivo e oggettivo più rilevanti, ed implementa il punteggio negli applicativi come indicato nell'Allegato 3 – Criteri di profilatura. Ogni eventuale modifica deve essere giustificata per iscritto ed approvata dal Responsabile della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo. La fascia di rischio Alta si distingue nelle attribuzioni "critico" e "non critico". I criteri di individuazione delle posizioni rientranti nei relativi perimetri sono disciplinati nel Regolamento di Processo AML/CFT;
- stabilisce, oltre ai previsti divieti normativi, limitazioni e processi autorizzativi interni sull'apertura / mantenimento dei rapporti o esecuzione di operazioni diversificati mediante specifici workflow procedurali a seconda del profilo di rischio della clientela. Tali processi decisionali possono prevedere: (i) l'intervento di Organi collegiali (Comitato Operazioni Complesse) per aspetti correlati alla Matrice reati/MOG 231, diversi dall'ambito AML/CFT; (ii) l'autorizzazione dell'Alto Dirigente²⁰ (Amministratore Delegato/ Direttore Generale) o di soggetti da questo delegato (KYC Specialist); (iii) la partecipazione consultiva della Funzione Antiriciclaggio e delle altre funzioni di controllo, per quanto di rispettiva competenza. Per i soggetti in fascia di rischio Alta "critica" è sempre richiesto il parere della Funzione Antiriciclaggio in fase di onboarding e di rinnovo dell'Adeguata Verifica dinanzi alla presenza di nuovo fattore di rischio ovvero in caso di apertura del primo conto corrente ovvero di cassette di sicurezza o carte prepagate²¹;
- quando la decisione di avviare o proseguire un rapporto continuativo è sottoposta per legge all'autorizzazione di un Alto Dirigente o suo delegato, questi acquisisce il parere preventivo della Funzione Antiriciclaggio;
- con riguardo al processo del credito in presenza di fattori che determinano la classificazione dei clienti in fascia di rischio Alta e Alta "critica" si applicano specifiche regole di escalation / individuazione degli Organi Deliberanti definite nella Policy / Regolamento di Processo del credito. Il fattore di criticità considerato deve riguardare direttamente l'affidato o - in caso di entità giuridica - il suo Titolare Effettivo e/o Legale Rappresentante;

¹⁹ Tali liste sono costantemente aggiornate a cura dell'info provider Acuris.

²⁰ Ai sensi del Provvedimento di Banca d'Italia in materia di Adeguata Verifica: "Un amministratore o il direttore generale o altro dipendente delegato dall'organo con funzione di gestione o dal direttore generale a seguire i rapporti con la clientela a rischio elevato; l'alto dirigente ha una conoscenza idonea del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo cui è esposto il destinatario ed è dotato di un livello di autonomia sufficiente ad assumere decisioni in grado di incidere su questo livello di rischio".

²¹ In quanto le cassette di sicurezza e le carte prepagate sono considerate rapporti a maggior rischio. In caso di apertura a soggetto in fascia di rischio Alta "critica" di nuovi rapporti continuativi diversi da quelli citati, il parere della Funzione Antiriciclaggio è dovuto solamente in caso di nuovo fattore di rischio, secondo la regola generale.

- adotta misure rafforzate di adeguata verifica della clientela acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo²²;
- l'attività di rafforzata verifica, nei casi di maggior rischio, deve essere estesa all'approfondimento del profilo soggettivo delle principali controparti attraverso fonti aperte e pubblici registri, con analisi della tipologia di rapporti da cui provengono o sono indirizzati i fondi (ad esempio rilevano conti esteri, rapporti di carte prepagate o di intermediari non bancari quali istituti di pagamento specie se on-line o con indici reputazionali negativi);
- traccia su appositi applicativi informatici: (i) le informazioni e la relativa documentazione raccolte per la ricostruzione del profilo economico, patrimoniale e soggettivo del cliente, dei titolari effettivi ed esecutori; (ii) gli esiti del riesame svolto dal KYC Specialist sul monitoraggio di rafforzata verifica condotto dal Responsabile di Filiale riguardo all'operatività svolta sui rapporti ed i relativi giustificativi documentali acquisiti sulle operazioni significative per natura o importo canalizzate nonché le eventuali verifiche condotte sulle controparti dei clienti; (iii) le valutazioni del Responsabile di Filiale / Capo Area riguardo alla concreta esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e alla eventuale ricorrenza di anomalie che impongano l'inoltro di segnalazione di operazione sospetta ovvero all'abbandono dei rapporti; (iv) le considerazioni motivate in ordine all'apertura / mantenimento di rapporti e le relative valutazioni e pareri - ove previsti - finalizzate al completamento del *workflow* autorizzativo; (v) l'approvazione all'onboarding / mantenimento dei rapporti da parte dell'Amministratore Delegato/ Direttore Generale / KYC Specialist;
- adotta le *best practice* diffuse dalle Autorità di Vigilanza con riguardo alle PEP (persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche) ed estende il presidio applicando i seguenti ulteriori criteri:

22 Ai sensi del Provvedimento in materia di adeguata verifica, tali misure possono consistere:

a) nell'acquisizione di una maggiore quantità di informazioni relative a:

- i. l'identità del cliente e del titolare effettivo o l'assetto proprietario e di controllo del cliente. In questo ambito è inclusa l'acquisizione e la valutazione di informazioni sulla reputazione del cliente e del titolare effettivo;
- ii. il rapporto continuativo, per comprenderne appieno natura e scopo. Rientrano in questo ambito l'acquisizione di informazioni su:
 - il numero, l'entità e la frequenza delle operazioni attese, per poter individuare eventuali scostamenti che potrebbero determinare elementi di sospetto;
 - le ragioni per cui il cliente chiede un determinato prodotto o servizio, specie se le sue necessità finanziarie potrebbero essere soddisfatte al meglio in altro modo o in un altro paese;
 - la destinazione dei fondi;
 - la natura dell'attività svolta dal cliente e dal titolare effettivo;

b) in una migliore qualità delle informazioni da acquisire. Rientrano in questo ambito:

- i. la richiesta che, al momento dell'apertura del rapporto continuativo e in aggiunta alle verifiche ordinarie, il cliente effettui un bonifico qualificato a valere su un conto a sé intestato presso un intermediario bancario e finanziario italiano, comunitario o con sede in un paese terzo con presidi antiriciclaggio equivalenti;
- ii. la verifica dell'origine del patrimonio e dei fondi del cliente, impiegati nel rapporto continuativo. A questo fine, si dovrà far riferimento a bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, documenti e dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro o da altri intermediari. Nel caso di attività economiche caratterizzate da un elevato utilizzo di contante andranno acquisite informazioni accurate per valutare la coerenza della complessiva movimentazione effettuata sul rapporto con l'attività svolta e con il fatturato aziendale. Nel caso di operazioni in contante frequenti e ingiustificate, specie se effettuate con banconote di grosso taglio, dovranno condursi approfondimenti, anche con il cliente, per verificare le ragioni alla base di questa operatività. Nel caso di servizi con un elevato grado di personalizzazione (*e.g. private banking*), offerti a una clientela a rischio elevato, dovrà essere verificata in ogni caso l'origine del reddito e del patrimonio.

c) in una maggiore frequenza negli aggiornamenti delle informazioni acquisite tramite:

- i. controlli più frequenti sul rapporto continuativo volti a rilevare tempestivamente eventuali variazioni del profilo di rischio del cliente;
- ii. controlli più frequenti o approfonditi sulle operazioni, per rilevare tempestivamente eventuali elementi di sospetto di riciclaggio. In questo ambito, occorre verificare la destinazione dei fondi e le ragioni alla base di una determinata operatività;

d) nella richiesta dell'autorizzazione di un alto dirigente per l'avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo.

- applicazione della qualifica di PEP ai fratelli e sorelle di Capi di Stato, Capi di Governo, Ministri e Viceministri o Sottosegretari italiani, dell'unione europea o di un paese terzo²³;
- iscrizione nel novero di PEP dei Cardinali della Chiesa Cattolica;
- estensione della qualifica di PEP, anche ulteriori cariche rivestite a livello di Organi Amministrativi Locali di maggiori dimensioni (Province, Unioni Territoriali Intercomunali, Liberi Consorzi di Comuni) come indicato nella tabella di seguito riportate;

REGIONI A STATUTO ORDINARIO				REGIONI A STATUTO SPECIALE
REGIONE	CITTA' METROPOLITANA	PROVINCIA	COMUNE	PROVINCIA
Presidente	Sindaco	Presidente	Sindaco di Comune con abitanti = > 15.000	Presidente Consiglio Provinciale
Vicepresidente	Vice Sindaco	Vice Presidente		
Assessore				
Presidente Consiglio Regionale		Presidente del Cons. Prov.		Presidente Unione Territoriale Intercomunale (UTI)
Vice Pres. Consiglio Regionale				Presidente Libero Consorzio Comunale (LCC)
Consigliere Regionale				
		Sindaco Capoluogo di Prov.		Sindaco Capoluogo di Provincia

Per assicurare il controllo sulla possibile appartenenza dei clienti alle predette categorie, il Gruppo si è dotato di procedure che utilizzano specifiche liste rese disponibili ed aggiornate da info provider esterni, e che prevedono meccanismi automatici di incremento e di propagazione del punteggio di rischio. Inoltre, la Filiale adotta misure adeguate e acquisisce tutte le informazioni necessarie per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi specificamente impiegati nel rapporto o in nell'operazioni occasionali²⁴ riconducibili ai PEP. Eventuali operazioni occasionali disposte da PEP, necessitano sempre della preventiva autorizzazione dell'Alta Dirigenza²⁵;

- in considerazione del rischio geografico: (i) adotta blocchi operativi su transazioni con controparti insediate in Paesi sotto embargo anche con riguardo ad armi nucleari e di distruzione di massa; (ii) sottopone ad iter autorizzativi differenziati l'apertura / mantenimento di rapporti a soggetti che hanno sede / residenza in un Paese terzo ad alto rischio e medio rischio; (iii) condiziona all'autorizzazione preventiva dell'Ufficio Estero le operazioni che coinvolgono Paesi classificati in fascia di rischio Alta.

In linea generale, richiamate le disposizioni della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica, quando il cliente è residente, ha sede, ovvero opera in un'area geografica a rischio elevato è sempre opportuno valutare se sussista una valida ragione economica o legale che giustifichi la tipologia di rapporto

²³ In linea con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2024/1624, Art. 2 - punto 35) - lettera d) che estende anche a tale categoria di soggetti la nozione di "famigliari" di PEP. Nei confronti di fratelli e sorelle di PEP diretti che non ricoprono i citati incarichi di alto livello nel governo centrale, vengono comunque applicati i presidi di rafforzata verifica, con incremento di punteggio e classificazione in fascia di rischio Alta non critica.

²⁴ A tal fine, le informazioni dovranno riguardare: a) origine dei fondi utilizzati nel rapporto; b) situazione economica (fonti di reddito) e patrimoniale del cliente; c) situazione lavorativa, economica e patrimoniale di familiari rientranti nella nozione di PEP; d) eventuali relazioni d'affari rilevanti ai fini della normativa (ad es., partecipazioni societarie). È opportuno che le informazioni siano corredate da documentazione a supporto da richiedere al cliente o acquisita presso fonti pubbliche (ad es., dichiarazione dei redditi, bilanci, dichiarazioni e attestati provenienti da altri soggetti obbligati), nel rispetto della vigente normativa in tema di tutela dei dati personali. Le informazioni raccolte devono essere idonee ad escludere ragionevolmente che i fondi impiegati siano frutto di reati di natura corruttiva o di altre fattispecie criminose.

²⁵ Regolamento (UE) 2024/1624 - Art. 42.

continuativo o di operazione richiesti o se le necessità finanziarie del cliente possano essere più propriamente soddisfatte nel paese di residenza o in cui il cliente ha sede. Resta fermo l'obbligo di acquisire informazioni aggiuntive in merito allo scopo e alla natura del rapporto, sull'origine / destinazione dei fondi, sulla situazione economico patrimoniale del cliente e del titolare effettivo nonché sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;

- monitora periodicamente la classificazione dei Paesi in funzione del tipo di rischio associato tenendo conto - tra l'altro - di fattori di mitigazione del rischio (ad. es. presenza di accordi di scambio informazioni ai fini fiscali) ed aggiorna almeno annualmente l'elenco dei Paesi, che costituisce parte integrante della presente Policy;
- applica - indipendentemente dal profilo di rischio attribuito al cliente - misure rafforzate di adeguata verifica alle seguenti fattispecie, operando ove possibile con alert / blocchi / evidenze di *transaction monitoring* per agevolare l'individuazione della seguente operatività da sottoporre ad analisi:
 - operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate;
 - versamento di contanti o valori provenienti da altri Stati;
 - operatività con banconote di grosso taglio;
 - bonifici esteri da/verso controparti insediate in paesi ad Alto rischio;
 - operazioni di importo più elevato rispetto a quello atteso dal destinatario sulla base della propria conoscenza del cliente e della natura e dello scopo dichiarato del rapporto continuativo.

7.8 Misure Accresciute di Adeguata Verifica

Il Gruppo, in coerenza con il proprio modello organizzativo e di business e tenuto conto della richiamata bassa propensione al rischio provvede ad incrementare coerentemente il profilo di rischio (cfr. Allegato 3 – Criteri di profilatura) e associa, ove possibile, quantomeno la fascia di rischio Media, in presenza di particolari fattori di rischio di tipo soggettivo e oggettivo sui quali viene richiamata l'attenzione da parte delle normative o delle Disposizioni di vigilanza, al fine di consentire alla Rete di elevare la soglia di attenzione ponendo in essere, in caso di rischio concreto, misure accresciute di adeguata verifica e valutare la necessità di avvio di una rafforzata verifica.

Le misure accresciute implicano da parte del Responsabile di Filiale / Gestore della relazione una più accurata valutazione circa l'avvio dei rapporti con le summenzionate categorie di soggetti, l'acquisizione di un patrimonio informativo più ampio e documentato, nonché un'analisi critica ed approfondita sulla complessiva coerenza / compatibilità dell'operatività canalizzata rispetto a quella prospettata / attesa, supportata da idonea documentazione. Tali misure devono essere adottate in ogni situazione in cui le caratteristiche del cliente, dell'operazione ovvero del rapporto continuativo rappresentino oggettivamente un maggior rischio rispetto a quello ordinario, indipendentemente dalla classificazione attribuita dalle procedure e all'appartenenza a categorie specifiche.

Al riguardo il Gruppo adotta i seguenti presidi:

- processi autorizzativi interni diversificati mediante specifici workflow procedurali a seconda del profilo di rischio della clientela;
- adotta un processo di certificazione accentrata dei Politici Italiani Locali (cd. PIL), così come riscontrabili dall'Anagrafe degli Amministratori Locali pubblicata sul sito internet del Ministero dell'Interno (<http://amministratori.interno.it/>), non ricompresi nel novero dei PEP;

- traccia mediante appositi dati anagrafici talune nature giuridiche / categorie di soggetti correlandoli ad incrementi di punteggio (cfr. Allegato 3 – Criteri di profilatura) volti a: (i) rendere meglio identificabili taluni fattori di rischio di tipo soggettivo alle quali applicare misure accresciute di adeguata verifica; (ii) attribuire una fascia di rischio Media in presenza di fattori di rischio di tipo soggettivo e oggettivo più significativi;
- considera sempre a rischio accresciuto, indipendentemente dal profilo attribuito al cliente dalle procedure in uso, le relazioni instaurate con:
 - soggetti che operano nei settori dello smaltimento dei rifiuti, sanità, energie rinnovabili, per l'esposizione al rischio di infiltrazione da parte della criminalità organizzata;
 - soggetti che svolgono la propria attività nei settori: pulizia e manutenzione, consulenza e pubblicitarie, metalli ferrosi, edile, autotrasporto e movimento terra, metalli preziosi, opere d'arte, mercati dei cosmetici, mercati all'ingrosso di olio e grano, scambio di servizi e diritti negoziati su piattaforme informatiche, commercio di autoveicoli e accessori per auto, beni a contenuto tecnologico (computer, telefoni cellulari), che - secondo quanto evidenziato dalla UIF - risultano maggiormente esposti ai fenomeni di frodi fiscali e falsa fatturazione;
 - soggetti coinvolti in operazioni connesse con l'erogazione e l'impiego di finanziamenti pubblici comunitari e nazionali, che - secondo quanto evidenziato dalla UIF - risultano maggiormente esposti al rischio di corruzione ovvero di abusi nell'erogazione e nella gestione dei finanziamenti pubblici.

Per tali categorie non è previsto uno specifico workflow ma un incremento del punteggio in base agli ATECO sensibili. Le filiali restano impegnate a svolgere opportuni approfondimenti in sede di apertura dei rapporti e monitoraggio avuto riguardo alle anomalie descritte negli specifici schemi ed indicatori emanati dalla UIF.

7.9 Misure Semplificate di Adeguata Verifica

In presenza di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, rilevato sulla base di specifici fattori, quali l'attività o la professione svolta dal cliente e dal suo titolare effettivo, la reputazione, la natura ed il comportamento degli stessi, il Gruppo adotta misure semplificate di adeguata verifica con riguardo all'estensione e alla frequenza degli adempimenti previsti.

In conformità al D.lgs. 231/2007 e alle Disposizioni in materia di adeguata verifica emanate, il Gruppo individua e prevede le seguenti misure:

- la modulazione dei tempi di esecuzione delle attività ai fini dell'identificazione del cliente o del titolare effettivo, mediante rinvio fino a trenta giorni dell'acquisizione della copia del documento identificativo;
- la verifica dell'identità del titolare effettivo mediante la sola acquisizione di una dichiarazione di conferma dei dati sottoscritta dal cliente, sotto la propria responsabilità;
- l'utilizzo di presunzioni nell'individuazione dello scopo e della natura del rapporto continuativo, in relazione a prodotti destinati ad uno specifico utilizzo;
- la revisione del profilo di rischio del cliente al ricorrere di specifiche circostanze (quali, ad esempio, l'apertura di una nuova tipologia di rapporto), e comunque almeno ogni 5 anni;
- la riduzione della frequenza e della profondità dei controlli effettuati nell'ambito del monitoraggio del rapporto.

Ai fini dell'applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela e fermo l'obbligo di commisurarne l'estensione al rischio in concreto rilevato, il Gruppo:

- si avvale di procedure informatiche che consentono di gestire l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela anche nei casi in cui sia rilevata la presenza di un basso rischio. In tali casi, per i rapporti di nuova apertura, vengono sempre acquisiti i dati identificativi del titolare effettivo ed uno specifico questionario di adeguata verifica semplificato nei contenuti;
- adotta misure semplificate di adeguata verifica unicamente nei confronti delle seguenti tipologie di clientela/rapporti:
 - a. Pubblica Amministrazione, come definita nel Decreto Antiriciclaggio²⁶ incluse le ipotesi in cui persone politicamente esposte (PEP) agiscano in veste di organi delle Pubbliche Amministrazioni.
 - b. Intermediari bancari e finanziari di seguito elencati²⁷:
 - banche;
 - Poste italiane S.p.A.;
 - istituti di moneta elettronica come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL);
 - istituti di pagamento come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-sexies), TUB (IP);
 - società di intermediazione mobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM);
 - società di gestione del risparmio, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR);
 - società di investimento a capitale variabile, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i), TUF (SICAV);
 - società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), TUF (SICAF);
 - intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB, ad eccezione dei Confidi;
 - Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
 - imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP (Codice Assicurazioni Private);
 - succursali insediate di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo non ricompreso tra quelli considerati a maggior rischio.
 - c. Rapporti intestati alle Procedure Concorsuali / Esecutive di seguito elencate²⁸:
 - Fallimenti;
 - Concordati preventivi;
 - Liquidazioni coatte amministrative;

²⁶ Cfr. Art. 1 - Comma 2 – Lettera hh). Eccezione fatta per le seguenti categorie, sottoposte ad adeguata verifica ordinaria:

- società partecipate dalla PA e dalle loro controllate ex art. 2359 Cod. Civ.
- istituti e scuole private e/o paritarie di ogni ordine e grado;
- istituzioni universitarie sia pubbliche che private;
- aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni.

²⁷ In quanto destinatari degli obblighi antiriciclaggio e sottoposti alle Autorità di vigilanza di settore.

²⁸ In quanto accesi su indicazione del Tribunale, gestiti da curatori / commissari nominati dall'Autorità Giudiziaria, con operatività circoscritta e preventivamente autorizzata dall'AG stessa.

- Procedure Esecutive.
- verifica il permanere nel tempo di un basso rischio di riciclaggio, con l'obiettivo di comprendere se il cliente possa continuare a beneficiare dell'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica. In particolare, il Gruppo si astiene dall'applicazione delle misure semplificate e si attiene agli adempimenti ordinari o rafforzati di adeguata verifica, nei casi in cui:
 - sussistono dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai dati identificativi e alle informazioni acquisite in sede di identificazione del cliente, dell'esecutore ovvero del titolare effettivo;
 - vengono meno le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate, in base agli indici di rischio previsti dal Decreto Antiriciclaggio e dalla presente Policy;
 - le attività di monitoraggio sulla complessiva operatività del cliente e le informazioni acquisite nel corso del rapporto inducano ad escludere la presenza di una fattispecie a basso rischio;
 - vi sia comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

7.10 Linee Guida in materia di Adeguata Verifica da parte di Terzi o per Conto Terzi

Il ricorso a soggetti terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela è ammesso nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa antiriciclaggio tempo per tempo vigente, nonché dalla normativa interna applicabile. Tale ricorso può avvenire nell'ambito di rapporti contrattuali formalizzati, ivi inclusi accordi di distribuzione, ovvero in presenza di esigenze occasionali specificamente motivate e debitamente documentate.

Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità del Gruppo in ordine al corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, anche qualora talune attività siano svolte da soggetti terzi. A tal fine, le Società del Gruppo assicurano che i terzi incaricati siano soggetti idonei, dotati di adeguati presidi organizzativi, procedurali e di controllo, e che siano disciplinati puntualmente i rispettivi ruoli, responsabilità, obblighi informativi e modalità operative.

I dati, le informazioni e la documentazione acquisiti ai fini dell'adeguata verifica, ivi comprese le risultanze del relativo questionario, sono oggetto di formale scambio tra le parti con modalità idonee a garantirne completezza, tempestività, tracciabilità, integrità, corretta conservazione e pronta disponibilità, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente e delle disposizioni interne applicabili.

La normativa operativa delle singole Società del Gruppo disciplina, inoltre, le diverse modalità di ricorso ai soggetti terzi, distinguendo tra i soggetti abilitati a svolgere tutte le fasi dell'adeguata verifica della clientela e quelli incaricati esclusivamente dell'identificazione del cliente, dell'eventuale esecutore e del titolare effettivo.

7.11 Linee Guida su reti distributive esterne

Qualora i prodotti e i servizi del Gruppo siano collocati o promossi fuori sede mediante reti di agenti in attività finanziaria, consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede o altri soggetti esterni legati da rapporti contrattuali, le Società del Gruppo adottano presidi idonei ad assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

A tal fine, la Società interessata assicura che:

- i contratti stipulati con agenti, consulenti finanziari e altri soggetti esterni contengano specifici richiami agli obblighi, alle regole di comportamento e alle responsabilità in materia AML/CFT cui tali soggetti sono tenuti

nello svolgimento dell'attività per conto della Società, nonché clausole che disciplinino i flussi informativi, gli obblighi di collaborazione, i presidi di riservatezza e le facoltà di verifica e controllo da parte del Gruppo;

- la rete distributiva sia dotata di procedure, istruzioni operative e strumenti, anche informatici, idonei a supportare il corretto assolvimento degli adempimenti antiriciclaggio nell'ambito delle attività svolte;
- siano previsti programmi formativi periodici e mirati, volti ad assicurare che gli addetti alla rete distributiva dispongano di un'adeguata conoscenza della normativa applicabile, delle responsabilità connesse e delle modalità di utilizzo degli strumenti e delle procedure aziendali, assicurando la tracciabilità delle attività formative svolte e delle relative evidenze di partecipazione;
- sia svolta un'attività di monitoraggio continuativo sul rispetto, da parte della rete distributiva, delle regole di condotta AML/CFT previste dalla normativa interna e richiamate nei rapporti contrattuali, anche mediante l'analisi di indicatori di anomalia, alert operativi e specifici flussi informativi verso le strutture competenti;
- siano verificati il corretto e tempestivo invio, da parte degli agenti in attività finanziaria, dei dati e delle informazioni necessari all'assolvimento degli obblighi di conservazione e registrazione previsti dalla normativa vigente, entro i termini applicabili;
- siano effettuati controlli periodici, anche presso i punti operativi della rete distributiva, al fine di verificare l'effettiva applicazione delle procedure e dei presidi antiriciclaggio adottati, nonché la qualità e completezza delle informazioni raccolte ai fini dell'adeguata verifica della clientela;
- le anomalie, le carenze o le violazioni rilevate nell'ambito delle attività di controllo sulla rete distributiva siano oggetto di tempestive azioni correttive, misure di escalation e, nei casi più rilevanti, di valutazioni in merito alla prosecuzione del rapporto contrattuale con il soggetto interessato.

7.12 Linee guida in materia di presidio del rischio di finanziamento del terrorismo e della proliferazione armi di distruzione di massa

Il Gruppo, tenuto conto della rilevante minaccia che deriva dal terrorismo internazionale e dalla proliferazione delle armi di distruzione di massa, attribuisce primaria rilevanza alle azioni di contrasto a tali fenomeni, da attivarsi tanto in fase di avvio delle relazioni quanto nel monitoraggio sulle transazioni finanziarie. A tal fine:

- adotta procedure interne - con il supporto dell'Outsourcer informatico e, per il tramite di quest'ultimo, di Infoprovder esterni dotati di adeguati requisiti di affidabilità - volte a prevenire l'instaurazione di rapporti o l'esecuzione di operazioni effettuate da soggetti presenti nelle *black list* internazionali e ne verifica nel continuo l'aggiornamento e l'efficacia;
- presidia, mediante le suddette procedure, i pagamenti effettuati / ricevuti dalla clientela con riguardo all'eventuale presenza delle controparti nelle *black list* internazionali;
- verifica, mediante appositi blocchi procedurali e con l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica, le transazioni da/verso l'estero con controparti insediate in Paesi terzi ad alto rischio, in materia di misure restrittive, ovvero caratterizzati da carenze strategiche nei presidi AML/CFT. Specifica attenzione è posta nell'applicazione delle restrizioni previste per i Paesi sotto embargo ovvero per le transazioni aventi ad oggetto armi nucleari e di distruzione di massa, tecnologie militari e beni c.d. *Dual Use*;
- verifica l'adozione di adeguati presidi AML/CFT da parte delle controparti bancarie con cui dovessero essere intrattenuti conti/rapporti di corrispondenza ovvero sono attivi scambi di chiavi SWIFT, ponendo attenzione anche al rischio geografico e reputazionale della controparte;

- presidia la tematica del contrasto alla proliferazione delle armi di distruzione di massa anche mediante il caricamento in procedura di apposite liste di evidenza e conseguenti blocchi;
- applica le normative nazionali, unionali o sovranazionali in materia di sanzioni e restrizioni dando corso alle eventuali misure di congelamento dei beni e delle risorse economiche e, attraverso controlli ed estrazioni mirate oltre che mediante le procedure automatiche di verifica delle eventuali anagrafiche listate, assolve agli obblighi segnaletici e comunicativi richiesti dalle Autorità di Vigilanza.

Per ulteriori dettagli in merito a principi e linee guide adottati per la gestione del rischio sanzionatorio si rimanda alla *Politica in materia di misure restrittive e sanzioni internazionali - Policy di Gruppo*

7.13 Linee guida in materia di Conservazione delle informazioni

Il Gruppo è consapevole dell'importanza di assolvere con accuratezza agli obblighi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica per il periodo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, per almeno dieci anni dalla data di cessazione del rapporto continuativo o di esecuzione dell'operazione occasionale. Ciò al fine di prevenire, individuare o ricostruire *ex post* l'eventuale commissione di attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e di consentire lo svolgimento di investigazioni ed analisi sia interne che da parte delle Autorità competenti.

A tal fine, il Gruppo:

- conserva e rende disponibili alla Banca d'Italia e alla UIF i documenti, i dati e le informazioni relative ai rapporti continuativi ed alle operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro mediante l'utilizzo di un archivio standardizzato, che costituisce evoluzione dell'AUI implementato antecedentemente all'entrata in vigore delle predette disposizioni e strumento principale per l'assolvimento degli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni concernenti l'operatività della propria clientela, presidiandone - con il supporto dell'Outsourcer informatico e della Direzione Operativa e Sistemi - la corretta alimentazione nel continuo;
- per la conservazione dei dati si avvale anche delle informazioni presenti su archivi settoriali e data base dedicati, contenenti dati e informazioni aggiuntive riferite alla movimentazione canalizzata dalla propria clientela ed ai rapporti continuativi da questa intrattenuti con il Gruppo;
- garantisce - con il supporto dell'Outsourcer informatico - che i dati registrati nell'archivio standardizzato siano elaborati e aggregati mediante procedure informatiche e trasmessi periodicamente alla UIF, secondo gli standard, le modalità e le tempistiche previste dalla medesima Autorità;
- tratta i dati e le informazioni presenti nell'AUI in conformità con le norme in materia di protezione dei dati personali e garantisce:
 - l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle Autorità e dei soggetti aventi diritto (ad es. nei casi di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi);
 - l'acquisizione dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data entro 30 giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo, dall'esecuzione dell'operazione, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto;
 - l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;
 - la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

I sistemi di conservazione adottati consentono la pronta ricostruibilità dei rapporti e delle operazioni, nonché delle attività svolte ai fini AML/CFT, anche nell'ambito di richieste delle Autorità competenti.

7.14 Linee guida in materia di Collaborazione attiva e segnalazione delle operazioni sospette

Il personale del Gruppo è pienamente consapevole che la collaborazione attiva nel contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo non rappresenta un mero adempimento di specifici obblighi normativi, bensì costituisce altresì presidio rilevante ai fini del Modello Organizzativo 231 e del Codice Etico e riveste particolare importanza per l'efficacia del complessivo sistema di prevenzione dei rischi anche di carattere reputazionale.

Tutti i Dipendenti e i Collaboratori sono pertanto tenuti, per quanto di rispettiva competenza, a:

- conoscere le disposizioni normative interne ed esterne in materia di segnalazione delle operazioni sospette, gli indicatori di anomalia e schemi rappresentativi di comportamenti anomali diffusi dalle Autorità preposte, nonché le procedure da adottare per l'attivazione dell'iter segnaletico, mantenendo costantemente aggiornate le proprie conoscenze e competenze al riguardo;
- attuare con tempestività gli obblighi di segnalazione di operazioni / operatività sospetta rilevate nell'ambito dell'adeguata verifica sostanziale della clientela, del monitoraggio costante dei rapporti intrattenuti e - più in generale – durante qualunque attività concretamente espletata in relazione alle mansioni assegnate;
- assicurare che le segnalazioni siano complete, tempestive, coerenti e adeguatamente motivate, nonché corredate degli elementi informativi e documentali utili alla ricostruzione dell'operatività segnalata e delle valutazioni effettuate;
- vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di segnalazione delle operazioni sospette e – più in generale – delle norme e dei presidi adottati in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, segnalando tempestivamente eventuali violazioni – anche solo potenziali - mediante le procedure di *whistleblowing* di cui il Gruppo si è dotato.
- rispettare il divieto di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza, dell'avvio o della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Al fine di dare concreta attuazione agli obblighi di collaborazione attiva, il Gruppo:

- si è dotato di un apposito applicativo informatico dedicato alle segnalazioni delle operazioni sospette, accessibile a tutti i Dipendenti e tale da assicurare l'idonea tracciatura delle SOS e la tutela della riservatezza dei segnalanti. Ha inoltre definito procedure interne da seguire per l'inoltro delle segnalazioni. Tali procedure prevedono, tra l'altro:
 - un iter di valutazione delle operazioni sospette basato su un duplice livello: Responsabile / Addetto della Dipendenza, Filiale ovvero dell'Ufficio di Sede (primo livello) e delegato di Gruppo (secondo livello), con possibilità - per ciascun dipendente - di inoltrare una SOS anche direttamente al delegato di Gruppo;
 - la facoltà per il delegato di Gruppo di effettuare autonome segnalazioni alla UIF, indipendentemente dalla ricezione di una SOS dal primo livello;
 - il Delegato SOS opera con autonomia di giudizio e indipendenza rispetto alle strutture operative, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente;

- l'obbligo di fornire al primo livello un feedback sulle segnalazioni inoltrate, contenente indicazioni sulla gestione dei clienti / rapporti oggetto di SOS e – in caso di segnalazioni non inoltrate alla UIF – le motivazioni che hanno portato all'archiviazione delle segnalazioni ritenute non fondate;
- la restituzione alla Filiale / Unità Operativa segnalante dell'eventuale feedback pervenuto dalla UIF sulle segnalazioni che sono risultate non presentare sufficienti elementi di sospetto;
- dispone di strumentazione informatica idonea a trarre evidenze di operazioni potenzialmente anomale / inattese che meritano di essere analizzate ed approfondite al fine di valutarne la compatibilità / coerenza con il profilo soggettivo dei clienti coinvolti. Tali evidenze sono periodicamente sottoposte al vaglio del primo livello, che è chiamato a documentare negli applicativi informatici le determinazioni assunte circa l'esistenza o meno dei presupposti per l'inoltro di una SOS e ad argomentare le proprie valutazioni supportandole da adeguata documentazione;
- si è dotata di procedure informatiche per rilevare le operazioni di movimentazione di contanti della clientela e assolvere l'obbligo di inoltro periodico delle Comunicazioni Oggettive previste dal Decreto Antiriciclaggio. Resta fermo l'obbligo del personale del Gruppo di inoltrare una autonoma segnalazione per operazioni sospette qualora tali operazioni siano effettuate da clienti ad elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ovvero presentino collegamenti con altre operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una complessiva operatività sospetta;
- dà ampia diffusione alle procedure da adottare per attivare l'iter segnaletico e per valutare la potenziale anomalia nei comportamenti / operatività della clientela mediante la pubblicazione della normativa interna; attività formative periodiche; la messa a disposizione degli specifici indicatori di anomalia elaborati da Banca d'Italia e degli Schemi e Quaderni Antiriciclaggio redatti dalla UIF;
- ritiene in linea generale - tenuto anche conto del Codice Etico e del MOG 231 - non coerente con l'inoltro di una SOS il mantenimento / sviluppo dei rapporti con i nominativi interessati dalla stessa e con i collegati. L'eventuale prosecuzione dei rapporti con clienti oggetto di segnalazione è valutata caso per caso sulla base del complessivo profilo di rischio rilevato ed è rimessa alla valutazione congiunta del Responsabile di Filiale / Capo Area previo un periodo di osservazione in rafforzata verifica. Le relazioni oggetto di segnalazione sono sottoposte, secondo un approccio basato sul rischio, a specifiche misure di monitoraggio rafforzato e a rivalutazione periodica del profilo di rischio AML/CFT. L'abbandono dei rapporti - quando espressamente richiesto dal Delegato SOS - deve avvenire con la massima professionalità, adottando ogni cautela al fine di salvaguardare la riservatezza sulla segnalazione e di limitare ogni potenziale rischio di carattere legale, reputazionale ovvero anche di semplice reclamo. In presenza di affidamenti in essere, la Filiale si coordina con le Funzioni preposte al monitoraggio dei crediti al fine di tutelare al meglio le ragioni creditorie del Gruppo.

7.15 Rapporti con le Autorità competenti

Il presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo si attua anche mediante la corretta, tempestiva e trasparente gestione dei rapporti con le Autorità competenti. A tal fine, la Funzione Antiriciclaggio, per quanto di competenza, cura e coordina le interlocuzioni con le Autorità di Vigilanza, investigative e giudiziarie, assicurando il presidio delle attività necessarie al riscontro delle richieste formulate dalle medesime Autorità, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di riservatezza applicabili.

Il Gruppo assicura che le comunicazioni, le segnalazioni e i flussi informativi verso le Autorità competenti siano trasmessi in modo completo, corretto, tempestivo e tracciabile, secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa applicabile e dalle disposizioni tempo per tempo vigenti.

Il Gruppo assicura, altresì, l'adempimento degli obblighi di comunicazione e segnalazione previsti dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. Rientrano in tale ambito, tra l'altro:

- le comunicazioni e segnalazioni dovute all'UIF ai sensi della normativa applicabile;
- le segnalazioni di operazioni sospette;
- le comunicazioni oggettive relative a operazioni a rischio;
- le segnalazioni periodiche dovute alla Banca d'Italia;
- i flussi informativi e le richieste di collaborazione provenienti dalle Autorità competenti, incluse le richieste formulate nell'ambito di attività ispettive, investigative o di vigilanza;
- le comunicazioni relative a violazioni delle limitazioni all'utilizzo del contante e dei titoli al portatore, nei casi previsti dalla normativa vigente.

La Funzione Antiriciclaggio assicura altresì la conservazione e la tracciabilità delle comunicazioni intercorse con le Autorità competenti e della documentazione trasmessa o ricevuta nell'ambito delle relative interlocuzioni.

Per gli adempimenti connessi alle misure restrittive e alle sanzioni internazionali si rinvia a quanto disciplinato nella Policy in materia di Misure Restrittive e Sanzioni Internazionali.

7.16 Esercizio di Autovalutazione del rischio di riciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo

Le Società del Gruppo effettuano, con periodicità almeno annuale, una valutazione della propria esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (di seguito anche "Esercizio di Autovalutazione" o "Risk Self Assessment"), quale componente essenziale del sistema dei presidi interni AML/CFT e strumento funzionale alla definizione delle strategie di mitigazione e alla pianificazione delle attività di controllo della Funzione Antiriciclaggio.

L'Esercizio di Autovalutazione è svolto secondo una metodologia formalizzata, allegata al Regolamento di processo AML/CFT, approvata a livello di Gruppo e coerente con le disposizioni normative e di vigilanza applicabili, tenendo conto, in particolare, delle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio. Con riferimento ai rischi connessi alle misure restrittive e al rischio di elusione delle sanzioni internazionali, la valutazione è effettuata in coerenza con gli Orientamenti emanati dalle Autorità europee competenti ed è disciplinata nella Policy di Gruppo in materia di Misure Restrittive e Sanzioni Internazionali e nel relativo Regolamento di Processo.

L'autovalutazione è condotta secondo un approccio basato sul rischio e tiene conto della natura, della dimensione, della complessità operativa e delle caratteristiche dell'attività svolta da ciascuna Società del Gruppo, nonché dei rischi connessi alla clientela, ai prodotti e servizi offerti, ai canali distributivi utilizzati, all'operatività svolta, alle aree geografiche di riferimento e agli ulteriori fattori di rischio rilevanti ai fini AML/CFT.

Nel caso di svolgimento di attività di intermediazione assicurativa, la relativa operatività è considerata quale autonoma linea di business ai fini della valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La metodologia adottata dal Gruppo prevede, di norma, le seguenti fasi:

- identificazione e valutazione del rischio inerente, finalizzata a stimare il livello di esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in assenza dei presidi di controllo;

- analisi delle vulnerabilità, volta a valutare l'adeguatezza e l'efficacia dell'assetto organizzativo, dei processi, delle procedure, dei sistemi informativi e del sistema dei controlli interni rispetto ai rischi individuati;
- determinazione del rischio residuo, effettuata tenendo conto del livello di rischio inerente e dell'efficacia dei presidi di prevenzione, mitigazione e controllo adottati;
- individuazione delle azioni di remediation, finalizzate al superamento delle eventuali carenze riscontrate e al rafforzamento del complessivo sistema dei presidi AML/CFT.

La valutazione del rischio a livello consolidato è effettuata mediante aggregazione delle valutazioni svolte dalle singole Società del Gruppo, secondo criteri coerenti con la rilevanza, la natura e la complessità operativa delle rispettive attività.

L'Esercizio di Autovalutazione è oggetto di aggiornamento tempestivo qualora intervengano modifiche rilevanti del contesto normativo, dell'operatività, del modello di business, dell'assetto organizzativo, della struttura societaria ovvero emergano nuovi fattori di rischio o significative variazioni dei rischi precedentemente rilevati.

Gli esiti dell'autovalutazione, le vulnerabilità individuate, le misure correttive definite e il relativo stato di avanzamento sono riportati nella Relazione annuale della Funzione Antiriciclaggio e sottoposti agli Organi aziendali competenti per le valutazioni di rispettiva competenza.

Le Società del Gruppo effettuano l'Esercizio di Autovalutazione con riferimento alla situazione rilevata al 31 dicembre di ciascun esercizio.

7.17 Linee guida in materia di Formazione Antiriciclaggio e cultura diffusa della prevenzione del rischio

L'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio presuppone la piena consapevolezza delle sue finalità, dei relativi principi, degli obblighi e delle responsabilità aziendali.

Il Gruppo attribuisce primaria importanza alla professionalità e alla formazione dei Dipendenti e Collaboratori esterni, all'aggiornamento continuo delle competenze e alla creazione di una cultura diffusa quali strumenti per un'efficace prevenzione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonché dei rischi reputazionali. In tale contesto:

- il Gruppo realizza programmi di addestramento e di formazione del personale sugli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Particolare attenzione è dedicata alla specifica preparazione dei Dipendenti e dei Collaboratori Esterni a più diretto contatto con la clientela e agli addetti della Funzione Antiriciclaggio; a questi ultimi è richiesto un continuo aggiornamento sull'evoluzione dei rischi di riciclaggio e sugli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali;
- l'attività di addestramento e formazione dei Dipendenti e dei Collaboratori Esterni è svolta con continuità e sistematicità, nell'ambito di programmi organici; inoltre, è assicurata una specifica preparazione del personale a più diretto contatto con la clientela o comunque coinvolto nel processo di segnalazione di operazioni sospette nonché del personale addetto alla Funzione Antiriciclaggio. A questi membri del personale è richiesto un continuo aggiornamento sull'evoluzione dei rischi di riciclaggio e sugli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali. A tale riguardo la Funzione Antiriciclaggio:
 - invia annualmente alla Direzione Risorse Umane una nota contenente il fabbisogno formativo del personale;
 - fornisce supporto specialistico e collaborazione nell'erogazione della formazione al personale e nell'addestramento al corretto utilizzo della strumentazione e delle procedure in uso;

- sottopone all'approvazione dell'Organo con funzione di supervisione strategica, nell'ambito della relazione annuale, un resoconto in ordine all'attività di addestramento e formazione erogata in materia di antiriciclaggio;
- tutti i Dipendenti e i Collaboratori Esterni del Gruppo sono tenuti, in ossequio agli obblighi normativi e alle prescrizioni della presente Policy, a seguire i programmi di formazione ed addestramento predisposti e sono chiamati, anche attraverso la costante consultazione e confidenza con le norme operative aziendali e l'autoformazione, ad avere un' adeguata ed aggiornata conoscenza della normativa e delle connesse responsabilità ed essere in grado di utilizzare consapevolmente gli strumenti e le procedure di ausilio nell'esecuzione delle mansioni di propria competenza;
- nel caso di ricorso a fornitori esterni, la Funzione Antiriciclaggio di concerto con l'Ufficio Formazione accerta che i soggetti cui sia affidato lo svolgimento dell'attività formativa possiedano le conoscenze in materia di antiriciclaggio richieste per garantire la qualità della formazione e che il contenuto della stessa sia adeguato alle specificità del destinatario;
- le procedure di segnalazione interna delle violazioni di cui all'art. 48 del Decreto Antiriciclaggio (c.d. Whistleblowing) sono portate a conoscenza di tutti i Dipendenti e Collaboratori Esterni attraverso specifiche iniziative di formazione a cura dell'Ufficio Formazione.

7.18 Assetti organizzativi a presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

La valutazione di adeguatezza dei presidi è condotta secondo un approccio di proporzionalità al rischio, sia nelle fasi preliminari che in quelle operative. In conformità a quanto previsto dal Decreto Antiriciclaggio, ciò si traduce nella predisposizione da parte del Gruppo di presidi, procedure e controlli per mitigare il rischio AML/CFT adeguati alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta, nonché idonei a mitigare il rischio AML/CFT.

Con riferimento alla struttura organizzativa implementata dal Gruppo al fine del presidio dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, si fa rimando al Regolamento di Processo AML/CFT.

7.19 Presidi in materia di misure restrittive, embarghi e nibe

7.20 internazionali

Il contesto normativo in materia di embarghi prevede misure restrittive e sanzionatorie dirette contro Paesi terzi, nonché entità non statali e persone fisiche o giuridiche e in particolare:

- embarghi sulle armi;
- altre restrizioni commerciali specifiche o generali (divieto di esportazione e di importazione);
- restrizioni finanziarie (congelamento di beni e risorse, divieti riguardanti transazioni finanziarie, restrizioni relative ai crediti all'esportazione o agli investimenti);
- restrizioni all'ammissione (divieto di visto o di viaggio);
- sanzioni penali per chi finanzia associazioni terroristiche od eversive e per chi effettua operazioni di esportazione di beni a duplice uso in violazione delle normative amministrative prescritte in tema di "dual use".

Al fine di prevenire violazioni della normativa in materia di embarghi nell'ambito delle attività istituzionali svolte, le Società in perimetro diretto tramite le strutture preposte alla gestione dell'operatività con l'estero, promuovono l'adozione di misure che assicurino:

- controlli anagrafici e sulle operazioni;
- la tracciabilità dei controlli effettuati per operazioni provenienti da ovvero dirette verso i Paesi, le persone e le entità nei cui confronti sono stabilite restrizioni.

Il Gruppo assicura che i presidi adottati in materia di misure restrittive siano coerenti con l'evoluzione del quadro normativo nazionale, unionale e internazionale, nonché con gli orientamenti emanati dalle Autorità competenti e con il profilo di rischio rilevato.

Le procedure adottate disciplinano le modalità di gestione delle eventuali evidenze generate dai sistemi di screening, prevedendo adeguati processi di analisi, escalation e validazione degli alert, nonché l'attivazione delle misure di blocco operativo, congelamento dei fondi e segnalazione alle Autorità competenti nei casi previsti dalla normativa applicabile.

Le Società in perimetro diretto applicano, ove necessario, le restrizioni finanziarie stabilite dagli organismi nazionali ovvero internazionali di riferimento (es. congelamento di beni e risorse, divieti di determinate transazioni finanziarie, divieti di operazioni documentarie legate all'esportazione di merce a duplice uso e/o pericolosa) previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il Gruppo assicura inoltre la tracciabilità delle verifiche effettuate, delle decisioni assunte e delle eventuali autorizzazioni rilasciate nell'ambito dei processi di gestione delle misure restrittive, garantendo la conservazione delle relative evidenze secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla normativa interna.

Specifica attenzione è dedicata alla formazione del personale operante nei settori maggiormente esposti al rischio sanzionatorio, con particolare riguardo all'operatività estera, ai trasferimenti di fondi, al *trade finance* e ai rapporti con controparti insediate in Paesi ad alto rischio o soggetti a misure restrittive internazionali.

Per gli adempimenti connessi alle misure restrittive e alle sanzioni internazionali si rinvia a quanto disciplinato nella Policy in materia di Misure Restrittive e Sanzioni Internazionali.

7.21 Presidi sul settore degli armamenti e dei materiali duali

Nel contesto della gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il Gruppo attribuisce una specifica rilevanza all'operatività riconducibile al settore degli armamenti e dei beni a duplice uso, in considerazione dell'elevato grado di esposizione a rischi di natura legale, reputazionale e di coinvolgimento in fenomeni di proliferazione e *circumvention* dei regimi sanzionatori.

L'approccio adottato dal Gruppo si fonda sui seguenti principi: (i) **legalità e conformità normativa**, che impone il pieno rispetto delle disposizioni nazionali e internazionali in materia di commercio di armamenti, embargo e sanzioni, nonché dei divieti relativi a specifiche categorie di armi; (ii) **valutazione risk-based**, tanto dei clienti quanto delle controparti operanti nel settore, che sono sottoposte a processi di adeguata verifica rafforzata, con particolare attenzione ai rischi di proliferazione di armi di distruzione di massa, elusione di regimi sanzionatori, coinvolgimento in violazioni dei diritti umani e utilizzo improprio di beni dual use; (iii) **responsabilità reputazionale ed ESG**, alla luce delle Policy in materia adottate dal Gruppo.

In linea con le best practice di mercato il Gruppo si astiene dall'instaurare o mantenere rapporti, nonché di prestare servizi finanziari, nei confronti di controparti direttamente o indirettamente coinvolte nella produzione, commercializzazione o distribuzione di armamenti proibiti da trattati internazionali, ed in particolare: armi nucleari, biologiche e chimiche; mine antipersona e munizioni a grappolo; armi definite controverse come

definite dal diritto internazionale (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Biological Weapons Convention, Chemical Weapons Convention, Ottawa Treaty, etc.).

Il Gruppo applica misure di rafforzata verifica a clienti che operano nel settore degli armamenti convenzionali e dei materiali duali, prevedendo l'applicazione di presidi rafforzati, processi di valutazione approfondita del rischio associato all'attività e workflow autorizzativi dedicati sia in sede di onboarding che di monitoraggio costante. In ogni caso la banca si astiene dall'intermediare operazioni soggette alle limitazioni previste dalla Legge 9 luglio 1990, n. 185 (Armamenti) e dal Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 (Dual Use).

Per maggiori dettagli in merito ai presidi adottati si rimanda a quanto disciplinato nel Regolamento di Processo AML/CFT

7.22 Presidi in materia di trasferimento di fondi

La Capogruppo, in qualità di **prestatore di servizi di pagamento**, si dota di procedure interne idonee a individuare le operazioni di pagamento (ad es. bonifici) **prive dei dati informativi sull'ordinante e/o sul beneficiario** che devono obbligatoriamente accompagnare i trasferimenti di fondi ai sensi del **Regolamento (UE) 2023/1113**.

Tali procedure disciplinano altresì le modalità di trattamento delle operazioni non conformi, stabilendo, in assenza dei dati prescritti, **i casi e le condizioni per il rigetto o la sospensione della transazione**, sulla base delle previsioni del Regolamento (UE) 2023/1113 e delle **applicabili indicazioni e degli orientamenti emanati dalle Autorità di Vigilanza europee**.

Qualora la Capogruppo identifichi un prestatore di servizi di pagamento come **ripetutamente inadempiente** con riferimento all'omissione dei dati informativi obbligatori relativi all'ordinante o al beneficiario, essa adotta, previa opportuna valutazione e in applicazione del **principio di proporzionalità e dell'approccio basato sul rischio**, misure progressive che possono includere richiami e diffide e, ove necessario, **il rifiuto di futuri trasferimenti di fondi provenienti da tale prestatore**, nonché la limitazione o la cessazione dei rapporti con lo stesso.

8. Flussi informativi

Il sistema delle relazioni è costituito sia da flussi informativi codificati derivanti da attività con periodicità definita, sia da informative prodotte all'occorrenza che possono essere predisposte anche in maniera non strutturata (rientrano in tale categoria anche gli incontri, le condivisioni e le comunicazioni interne di natura informativa).

I flussi informativi definiti all'interno del Gruppo, in conformità con le disposizioni della normativa esterna di riferimento e delle prassi aziendali, sono volti ad assicurare scambi di informazioni completi, tempestivi e accurati. Gli obiettivi perseguiti mediante un adeguato sistema di relazioni sono almeno i seguenti:

- assicurare agli Organi aziendali e alle diverse Funzioni la disponibilità delle informazioni necessarie allo svolgimento effettivo e consapevole dei compiti loro affidati;
- garantire una valorizzazione piena dei diversi livelli di responsabilità all'interno dell'organizzazione, atta ad assicurare il corretto funzionamento della struttura e, più in generale, l'efficienza nella gestione e l'efficacia nei controlli.

La Funzione Antiriciclaggio è titolare dei seguenti flussi informativi:

- flussi verso le Autorità di Vigilanza e gli Organi aziendali
- flussi verso l'Esponente Responsabile per l'antiriciclaggio;
- flussi con i Referenti Antiriciclaggio;
- flussi con le altre Funzioni aziendali di controllo appartenenti al Sistema dei controlli interni.

I flussi informativi hanno carattere di adeguatezza, completezza e tempestività.

La Funzione Antiriciclaggio con cadenza periodica provvede alla verifica dell'eshaustività e della completezza dei flussi per cui è parte attiva, segnalando tempestivamente alle Funzioni aziendali competenti eventuali modifiche ed aggiornamenti alla mappa dei flussi in essere. Le Funzioni aziendali di controllo collaborano allo scambio di informazioni propedeutiche alla realizzazione di specifici momenti di coordinamento tra i Responsabili delle Funzioni aziendali di controllo, al fine di garantire una produttiva collaborazione ed il coordinamento delle maggiori iniziative a livello di Gruppo riconducibili al Sistema dei controlli Interni.

Per il dettaglio, i contenuti, la periodicità, i responsabili dei flussi informativi da e verso la Funzione Antiriciclaggio si rimanda a quanto previsto nell'Allegato 4 - *Prospetto Flussi Informativi*. Si precisa che la valutazione preventiva Amministratore Delegato/ Direttore Generale è prevista nel suo ruolo di Organo con funzione di gestione, il quale esamina le proposte di interventi organizzativi e procedurali presentate dal Responsabile antiriciclaggio e formalizza, motivandola, l'eventuale decisione di non accoglierle.

9. Allegati

- Allegato 1: Matrice rischi 231 - Schema regole gestione clientela (aggiornato al 08/2025)
- Allegato 2: Classificazione Paesi in base al rischio (aggiornato al 05/2026)
- Allegato 3: Criteri di profilatura della clientela (aggiornato al 05/2026)
- Allegato 4: Prospetto Flussi informativi (aggiornato al 05/2026)